

CAPITOLO I

L'Italia multietnica e i problemi d'integrazione. Una legislazione antiquata.

Da sempre l'Italia è considerata un paese tollerante, aperto alle culture diverse, in virtù della sua storia millenaria e cosmopolita, che ha portato gli "italiani" nel mondo e alla storia che ha visto il territorio "italiano" invaso da popoli e culture diverse nel corso dei secoli. Quella italiana è anche una storia di emigrazione e forse per questo più aperta e ben disposta oggi verso quei migranti che cercano quelle stesse cose che ricercavano i nostri antenati non molti anni fa nelle terre più ricche del nord-europa.

Il fenomeno dell'immigrazione, soprattutto dai paesi arabi, è comunque recente per il nostro paese e nonostante la rapidità con cui si è sviluppato non ha creato particolari problemi alle istituzioni nella gestione di possibili situazioni relative ad usanze e costumi nel relazionarsi con le usanze e le leggi italiane. Questo clima ha favorito sicuramente lo sviluppo di comunità musulmane in grado di convivere in modo integrato nella nostra società, elemento di non poco conto se prendiamo in considerazione come punti di riferimento per quest'analisi due stati come Francia e Gran Bretagna, da sempre terra d'immigrazione islamica, per la loro ormai centenaria storia di occupazione coloniale di paesi arabo – islamici (Marocco, Tunisia, Senegal, Egitto, Sudan, Palestina, Pakistan, ecc...).

L'Italia in questi decenni si è arricchita di tradizioni nuove, culture diverse nate e integrate, quali più quali meno, silenziosamente nella società. E' solo negli ultimi anni, in seguito alla spirale guerra-terrorismo, all'instabilità politica medio-orientale, che frange politiche "opportunistiche" hanno fatto sì che la mancata conoscenza dell' "altro" alimentasse la paura, creando "un problema Islam".

Si ritiene utile tratteggiare brevemente la situazione del fenomeno musulmano in relazione all'immigrazione così come lo ha analizzato uno dei maggiori studiosi dell'Islam, Stefano Allievi¹:

¹ Stefano Allievi, <<I musulmani in Italia: chi sono e come ci vedono>>, in *Limes* n. 3/2004, p. 97-99.

<<I musulmani d'Italia sono stimati in circa 800.000 persone, ma si può usare la cifra più alta e rotonda proposta dai media e dallo stesso ministro degli Interni: un milione. Si tratta grosso modo di quasi il 2% della popolazione residente nel nostro paese (contro il 4% della media europea). Il Marocco conta circa un terzo delle presenze musulmane. Segue l'Albania, di cui solo una parte dei provenienti, comunque maggioritaria, è considerabile di vaga origine musulmana, quindi la Tunisia, il Senegal, l'Egitto, il Bangladesh, il Pakistan, l'Algeria, la Bosnia e poi ancora Iran, Nigeria, Turchia, Somalia, senza dimenticare gli italiani convertiti, con un nucleo numericamente contenuto, ma assai attivo di convertiti all'islam, che giocano un ruolo importante nell'Islam visibile e organizzato. Un Islam che è ancora essenzialmente di prima generazione, con un tasso di femminilizzazione relativamente basso, ma in rapido aumento, e una presenza delle seconde generazioni ugualmente ancora poco visibile, pur se in veloce crescita, anche in termini di organizzazione. Il fatto che sia un Islam di prima generazione, anche e soprattutto nelle sue forme organizzate e visibili, fa di esso ancora un Islam "voltato all'indietro": che parla arabo più che italiano, e che guarda ancora molto alle realtà d'origine, perdendo di vista l'integrazione qui, che è invece il suo destino. Si tratta tuttavia di un fattore in rapida evoluzione: l'Islam non è più solo neo-arrivato, è ormai co-inquilino. Comincia ad entrare in quella che possiamo considerare la fase due della sua presenza in Italia: quella della sedentarizzazione, della stabilizzazione, in parte anche dell'istituzionalizzazione, per quanto ancora ad uno stadio relativamente embrionale. Tra le specificità di inserimento dell'Islam italiano, rispetto a quello di altri paesi europei, possiamo citare almeno i seguenti aspetti:

- la diversificazione dei paesi di provenienza, che impedisce di fatto l'identificazione con un solo paese, dunque non consente di ripetere errori fatti altrove: come la sorta di <<appalto>> della gestione e del controllo dell'Islam interno affidato agli Stati esteri di provenienza (il caso turco-tedesco o franco-algerino);
- la maggior velocità di ingresso e di insediamento rispetto ad altre realtà europee, in cui i musulmani hanno cominciato ad arrivare già da alcuni decenni;

e l'arrivo più recente, in una situazione in cui anche nei paesi d'origine l'Islam è centrale nella costruzione dello spazio pubblico, sul piano religioso, politico e culturale (assai più che non negli anni Settanta e primi Ottanta, nei quali è avvenuto il grosso dell'immigrazione nell'Europa centrale e settentrionale);

- il fatto che la presenza islamica si rende visibile nello spazio pubblico già con la prima generazione, quando l'esperienza è minore e i processi organizzativi sono embrionali e più frequenti le incomprensioni e i possibili fraintendimenti;
- la maggior dispersione lavorativa e residenziale, che non favorisce il costituirsi di fenomeni di "soglia etnica" e la mancanza o la debolezza relativa, almeno per ora, di interlocutori associativi laici di qualche peso e rappresentatività, che rende ancora più rilevante il ruolo sociale e religioso giocato dal tessuto delle moschee>>.

Così il paese si è scoperto multietnica, ha svelato le diversità, apprezzandole e avendone timore allo stesso tempo. Ma il clamore e il terrore alimentato, in modo irresponsabile, da alcune forze politiche istituzionali hanno portato in alcuni casi ad uno scontro culturale che nessuno aveva cercato finora, tanto meno le comunità islamiche che avevano goduto in questi anni delle garanzie costituzionali per l'esercizio delle proprie attività. Parte della società italiana ha cominciato a vedere solo l'anima integralista di una comunità islamica tutt'altro che omogenea. Con il radicalizzarsi delle posizioni da una parte è stato conseguente lo spostamento su posizioni più intransigenti di alcune parti della comunità islamica (marginali e non ufficiali), facendo emergere così alcuni problemi non risolti di un'integrazione "in corso d'opera". Particolarmente significativo ed emblematico per quest'analisi è lo scontro culturale sulla simbologia religiosa, innalzata da una parte come dall'altra a baluardo della propria identità, non a caso è un problema che coinvolge trasversalmente quasi tutti i paesi europei, dalla Francia alla Germania, dalla Gran Bretagna alla Turchia, passando per l'Italia che in questo ultimo anno ha visto nascere alcune controversie che sono diventati dei veri e propri "casi giudiziari". L'evoluzione multietnica di un paese fortemente legato ai suoi costumi e dall'antica tradizione giuridica è garantita dai principi social-liberali sanciti dalla Costituzione, in cui il costituente ha previsto e auspicato una convergenza di

culture, ha espresso l'aspirazione al pluralismo e alla libertà, anche religiosa, che tanto ferocemente è stata violata e discriminata nella storia del nostro paese. Stride con le libertà costituzionali il fatto che l'aspirazione del costituente sia frustrata da un ordinamento che troppo spesso rimanda, per la soluzione di controversie attuali, ad una legislazione vetusta, rispetto ai principi, ai costumi e al modello di una società, come quella odierna, sicuramente diversa da quella di sessanta o settanta anni fa; diverse le problematiche, diverse le usanze e i bisogni, diversi anche i soggetti cui si rivolge. Vedremo in questo studio come riguardo alle questioni relative ai contrasti sui simboli religiosi, i giudici abbiano come norme di riferimento, regi decreti degli anni Venti, anni in cui la situazione era sicuramente differente da quella odierna; il legislatore dell'epoca vedeva il multiculturalismo come una iattura per la società, una piaga da curare, oggi è vista invece come un valore, uno strumento di crescita dell'individuo e del paese; la libertà, tanto apprezzata oggi in tutte le sue forme, tanto più quella religiosa, era fuori da ogni logica giuridica. In questa situazione devono spesso operare i giudici italiani, per questo numerosi sono le questioni di legittimità costituzionale sollevate presso la Corte Costituzionale, che nel corso degli anni si è più volte pronunciata, lasciando comunque dubbi e lacune nelle sue decisioni in materia di libertà religiosa e laicità dello Stato.

Molti Stati nel corso degli anni hanno cercato di adeguare le proprie legislazioni in virtù dei mutamenti sociali, alcuni tentativi ben riusciti, altri meno, ma sono comunque il segnale di una dialettica interna e della presa di coscienza da parte del legislatore di problemi presenti o possibili nell'incontro di culture diverse. In Italia il timore reverenziale della politica verso il Vaticano ha fatto sì che tale dibattito rimanesse ai margini del dibattito politico e della dottrina del nostro paese, quando proprio la Chiesa cattolica cercava il dialogo con le altre religioni. L'Italia è ferma al Concordato del 1984, che ha migliorato i rapporti tra Stato e Chiesa, sancito definitivamente la laicità dello Stato, innalzata a supremo principio dal costituente nel 1948, ma ha ignorato il resto della società che si stava evolvendo, lasciando lacune nell'ordinamento che potrebbero portare a contrasti anche seri, considerando la delicatezza della materia religiosa, da sempre terreno di aspra

conflittualità, spesso cruenta, come la storia purtroppo non sembra averci insegnato.

1.1 Il caso del crocifisso nelle scuole pubbliche.

Fino al 2003 l'incontro della cultura islamica con il diritto italiano non è stato particolarmente conflittuale, possibili contrasti sono stati risolti brillantemente con il buon senso delle parti coinvolte. Il radicalizzarsi della politica occidentale e orientale, la presa di posizione di molti leader politici contro il mondo islamico, hanno fatto sì che i contrasti tra mondo islamico e mondo occidentale si acuissero, ripercuotendosi in parte anche sul panorama nazionale. L'attacco ricevuto dalle comunità islamiche a livello politico ha determinato una deviazione integralista di alcuni settori (minoritari) di tale collettività, portando alcuni soggetti a ricercare fortemente la propria identità culturale e religiosa, opponendosi con decisione alle manifestazioni di culture e religioni diverse.

Esempio di questo scontro tra religione islamica e diritto italiano è senz'altro il caso, balzato agli onori delle cronache, della richiesta del sig. Adel Smith, esercente la potestà genitoriale sui figli minori Adam e Khaled, cittadini italiani professanti religione islamica, al giudice del tribunale di L'Aquila con ricorso ex art. 700 c.p.c.², la rimozione del crocifisso dalle aule della scuola materna ed elementare statale "Antonio Silveri" di Ofena, frequentate appunto dai figli del ricorrente. Premessa fondamentale ai fini di questo studio è l'antefatto che ha portato il sig. Smith a proporre il ricorso in questione: il ricorrente, con l'autorizzazione delle maestre aveva affisso nelle aule frequentate dai figli, un quadretto riportante un versetto della sura CXII del Corano³ che è stato rimosso il giorno successivo su disposizione del dirigente scolastico; in seguito alla rimozione del quadretto con l'iscrizione coranica e il permanere del solo

² Art. 700 c.p.c. <<Fuori dei casi regolati nelle precedenti sezioni di questo capo, chi ha fondato motivo di temere che durante il tempo occorrente per far valere il suo diritto in via ordinaria, questo sia minacciato da un pregiudizio imminente e irreparabile, può chiedere con il ricorso al giudice i provvedimenti d'urgenza che appaiono secondo le circostanze, più idonei ad assicurare provvisoriamente gli effetti della decisione sul merito>>.

³ BAUSANI, A. *Il Corano*, sura CXII, Bur, 2001 Milano: << Nel nome di Dio, clemente misericordioso! Di: Egli, Dio, è uno, - Dio, l' Eterno. - Non generò né fu generato - e nessuno Gli è pari >>.

crocifisso, il sig. Smith presenta ricorso per denunciare una lesione della libertà religiosa sua e dei figli e del principio di uguaglianza, principi entrambi costituzionalmente garantiti dagli artt. 19⁴ e 3⁵, nonché una violazione del principio di laicità della Repubblica Italiana, qualificato con sentenza della Corte Costituzionale n. 203 del 12 aprile 1989 come “principio supremo” dell’ordinamento costituzionale.

Questa del crocifisso è una questione che da entrambe le parti è stata assunta a battaglia campale delle guerre sante personali, usato da una parte come baluardo difensivo contro una cultura diversa, quella islamica, dall’altra una battaglia contro un simbolo da abbattere più che una ricerca effettiva della propria libertà religiosa. L’esame della motivazione che il giudice Montanaro ha dato dell’ordinanza del 23 ottobre 2003 è molto dettagliata e ha dato luogo ad un acceso dibattito dottrinale e politico: in questo contesto si cercherà di analizzare l’aspetto giuridico della vicenda e di dare un’immagine della dialettica in corso.

Interessante e utile, per comprendere appieno la delicatezza e le sfumature della questione, la figura di Cristo nella religione islamica e metterlo in relazione con questo versetto del Corano.

Per l’Islam, Gesù Cristo è un profeta, così come Abramo: l’Islam prevede sin dai tempi più antichi della sua nascita una situazione “di favore” per “le genti del Libro”, ebrei e cristiani, rispetto ai pagani, agli “a-fedeli”, in quanto la loro credenza nel “Dio eterno” è dovuta all’iniziazione e alla rivelazione attraverso Abramo e Cristo, alla quale però, secondo i musulmani, ebrei e cristiani sono rimasti sordi, non realizzando la volontà di Dio; per questo è interessante come la prima parte del versetto non desti alcun problema ad un credente non - musulmano che li legga, condividendone anzi pienamente il contenuto, comune a tutte e tre le grandi religioni monoteiste. Solo l’ultimo versetto crea problemi ai cristiani e pone la questione con il significato escatologico del crocifisso e del dogma della trinità: infatti l’Islam pur riconoscendo in Cristo un profeta ne nega la natura divina,

⁴ Art. 19 Cost. : <<Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto, purché non si tratti di riti contrari al buon costume >>.

⁵ Art. 3 Cost. <<Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinione politiche, di condizioni personali e sociali >>.

caratteristica spettante solo al “Dio, uno ed eterno”, negando quindi che Cristo possa esser stato generato da Dio e avere per questo anche lui una natura divina pari a quella di Dio stesso.

L'affissione quindi di questo versetto al fianco del crocifisso ha un significato fortemente simbolico, riconoscendo infatti al Cristo crocifisso un valore sacrale, la sura CXII mostra però le diversità tra le due religioni senza volerne annullare alcuna. La rimozione del quadretto contenente la sura CXII è stato probabilmente considerato come un tentativo di cancellare un'identità diversa da quella rappresentata dalla croce, un attacco a quella libertà religiosa tutelata dall'art. 19 Cost. con l'imposizione del simbolo cristiano come unico simbolo ammesso dalla legge.

Analizzate le questioni “teologiche”, consideriamo ora quelle propriamente giuridiche. Il gran clamore suscitato da questo caso è dovuto a una complessità di norme di diverso rango, succedutesi nel tempo e aventi natura e finalità diverse. La lettura combinata di queste norme può dar luogo infatti ad interpretazioni diverse.

A questo punto è importante porsi la domanda del perché il crocifisso è affisso nelle aule scolastiche e in altri luoghi pubblici.

La presenza del crocifisso nelle aule delle scuole pubbliche è prescritta dall' art. 118 del r.d. n. 965 del 1924 per quanto riguarda l'ordinamento interno degli istituti d'istruzione media e dell'art. 119 del r.d. n. 1297 del 1928⁶ per gli istituti d'istruzione elementare.

Come si nota le norme che regolano l'esposizione del crocifisso nelle aule scolastiche pubbliche fanno riferimento agli istituti d'istruzione elementare e media, senza alcuna disposizione per le scuole materne, non esistenti nel periodo di emanazione dei regi decreti. E' quindi evidente come l'esposizione del crocifisso nella scuola materna di Ofena non sia prescritta da alcuna normativa e sia dovuta solamente ad un'analogia derivante dalla prassi e non dalla legge: per questo appare legittima e meno controversa la richiesta di rimozione del crocifisso dall'aula didattica della scuola materna suddetta.

⁶ Regolamento generale sui servizi dell'istruzione elementare, tabella C allegata.

Per quanto riguarda l'altro figlio del ricorrente, Adam, vengono invece in rilievo le disposizioni citate che prescrivono che il simbolo della croce debba far parte dell'ordinario arredamento delle aule scolastiche e che spetta al capo d'istituto⁷, al dirigente scolastico, assicurare la "completezza" di tutti gli arredi occorrenti. E alla completezza degli arredi scolastici, si riferisce anche la recente circolare del 3 ottobre 2002 con cui lo stesso Ministero della Pubblica Istruzione invita i dirigenti scolastici ad assicurare l'esposizione del crocifisso nelle aule scolastiche.

I regi decreti in questione hanno natura regolamentare, quindi molto si dibatte sulla loro permanente vigenza nell'ordinamento. Il riferimento alla vigenza è relativo per quanto riguarda la scuola pubblica all'entrata in vigore della L. n. 121 del 1985 di modifica del Concordato del 1929: tale legge di modifica dei Patti Lateranensi regola l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche, consentendo la possibilità dell'esonero da tale insegnamento. Nulla però ci dice sull'affissione del crocifisso nelle aule, a riguardo del quale il Consiglio di Stato, con parere n. 63 del 27 aprile 1988 afferma:

<<...devesi rilevare che le due norme citate (r.d. n. 965 del 1924 e r.d. n. 1297 del 1928), di natura regolamentare, sono preesistenti ai Patti Lateranensi e non si sono mai poste in contrasto con questi ultimi. Nulla infatti, viene stabilito nei Patti Lateranensi relativamente all'esposizione del crocifisso nelle scuole o, più in generale negli uffici pubblici, nelle aule dei tribunali e negli altri luoghi nei quali il crocifisso o la croce si trovano ad essere esposti. Conseguentemente, le modificazioni apportate al Concordato Lateranensi, con l'accordo, ratificato e reso esecutivo con la L. 25 marzo 1985 n. 121, non contemplando esse stesse in alcun modo la materia de qua, così come nel Concordato originario, non possono influenzare, né condizionare la vigenza delle norme regolamentari di cui trattasi. Non si è quindi, tuttora, verificata nei confronti delle medesime, alcuna delle condizioni previste dall'art. 15 delle disposizioni sulla legge in generale. In particolare non appare ravvisabile un rapporto di incompatibilità con norme sopravvenute né può configurarsi una nuova disciplina dell'intera materia, già regolata dalle norme anteriori >>.

⁷ In seguito alla riforma operata dal d.lgs. n. 59/98

Il Consiglio di Stato continua poi con la considerazione che la Costituzione, pur assicurando pari libertà a tutte le confessioni religiose, non prescrive alcun divieto alla esposizione del nei pubblici uffici di un simbolo << che come quello del crocifisso, per i principi che evoca, fa parte del patrimonio storico nazionale. Né pare che la presenza dell'immagine del crocifisso nelle aule scolastiche possa costituire motivo di costrizione della libertà individuale a manifestare le proprie convinzioni in materia religiosa>>, concludendo quindi che le norme sopra citate sono <<tuttora legittimamente operanti >>⁸.

Di diverso avviso è invece il giudice Montanaro del Tribunale dell'Aquila: egli infatti considera l'argomentazione del Consiglio di Stato semplicistica. Il giudice investito della controversia ritiene che le norme che prevedono l'esposizione del crocifisso nelle aule delle scuole pubbliche, partono in modo palese dal presupposto che la religione cattolica si trovi in una situazione privilegiata e per questo non sono in contrasto con le disposizioni concordatarie. Con un approfondimento sulla natura della normativa in questione possiamo comprendere che il R.D. n. 965 del 1924 non avesse già all'epoca carattere innovativo, ma estendeva quanto già previsto con ininterrotta continuità dal R.D. n. 4336 del 1860 in attuazione della l. 125 del 1859 (c.d. Legge Casati) ripresa poi dal regolamento generale del 1908⁹ e che l'art. 10 del r.d. n. 1297 del 1928 (che prevedeva appunto l'affissione del crocifisso nelle aule scolastiche) si pone sempre in questa logica. Tali norme di natura regolamentare davano esecuzione ad una legge che apparteneva comunque ad un sistema costituzionale, quello dello Statuto albertino, che all'art. 1 sanciva la religione cattolica come la sola religione dello Stato.

Ovviamente questa logica non è venuta meno con il Concordato del 1929, che rafforzò anzi questo legame tra Stato e Chiesa, che fino ad allora erano logorati dall'ancora aperta "questione romana" ed era divenuta cosa usuale togliere il crocifisso dalle aule scolastiche e dalle aule di tribunale¹⁰.

Problemi d'interpretazione cominciano dal 1948, con l'entrata in vigore della Costituzione della Repubblica Italiana: la Carta Costituzionale sancisce all'art. 8 la

⁸ Consiglio di Stato, parere n. 63 del 27 aprile 1988.

⁹ R.d. n. 150 del 1908.

¹⁰ Si vedrà in seguito una circolare dell'allora Ministro di Grazia e Giustizia Rocco proprio sulla collocazione del crocifisso nelle aule di udienza.

libertà di tutte le confessioni religiose in modo eguale davanti alla legge e all'art. 19 esplicita il significato di libertà religiosa.

Questi due articoli, dedicati espressamente dal Costituente alla libertà religiosa dell'individuo, vanno letti insieme all'art. 3 Cost. che sancisce il principio d'uguaglianza. Si può quindi affermare che lo Stato, nei suoi rapporti con la Chiesa e la religione, si trovava in una situazione "ibrida", per non dire poco chiara. Tale situazione era favorita dall'appartenenza di massa della popolazione alla religione cattolica, per cui i possibili motivi di conflittualità sono stati ridotti ai minimi termini, anche per la volontà delle forze politiche di non voler riaprire con il Vaticano la "questione romana". Con il mutare dei costumi di una popolazione sempre meno credente e sempre più radicata ai valori laici dello Stato, piuttosto che a quelli trascendenti della religione e con l'arrivo in massa di migranti con costumi e religioni diverse, le lacune del sistema "ibrido" hanno cominciato a mostrarsi. Tale incertezza nel sistema giuridico, è venuta meno con la modifica dei Patti Lateranensi del 1984, dove al punto 1 dell'art. 1 del Protocollo addizionale degli Accordi di modifica del Concordato del 1929 è prevista infatti l'esplicita abrogazione del principio della religione cattolica come religione di Stato.

Secondo il giudice Montanaro questa abrogazione ha introdotto un nuovo assetto normativo che si << pone in contrasto insanabile con la disciplina (scolastica e non) che impone l'esposizione del crocifisso>>¹¹.

In realtà l'accordo di revisione del 1984 non contiene alcun riferimento all'affissione del crocifisso ed essendo le disposizioni che la prescrivono di rango secondario e intimamente legate al principio della religione di Stato, debbono ritenersi secondo parte della dottrina cui fa riferimento il giudice Montanaro abrogate tacitamente. Secondo sempre il giudice investito della controversia << l'abrogazione esplicita di un principio giuridico comporta necessariamente e naturalmente l'abrogazione tacita delle disposizioni che vi fanno riferimento¹²,in

¹¹ Nella motivazione dell'ordinanza del 23 ottobre 2003 emessa dal giudice Montanaro del tribunale di L'Aquila.

¹² E' questa un'applicazione del principio "*cessante razione legis cessat et ipsa lex*". Anche se spesso è considerata una regola "antigiuridica e pericolosa" dalla dottrina e da questa certo non accolta in via generale, considerando tassativi i casi di abrogazione tacita previsto dall'art. 15 delle preleggi, viene

particolare se si tratta di normativa di rango secondario, che offre una minor resistenza nell'eventuale contrasto determinatosi con l'introduzione di una nuova disciplina della materia, dovendo le disposizioni regolamentari, per loro stessa natura, eseguire il dettato di determinate disposizioni di legge>>¹³.

Voler mantenere la vigenza di tali norme regolamentari vorrebbe eludere la novità più importante e sostanziale contenuta nell'accordo di revisione con la L. 121/85. Sia la dottrina che la giurisprudenza hanno avuto la tendenza a ridimensionare la portata dell'innovazione conseguente all'art. 1 del Protocollo addizionale. Parte della dottrina e della giurisprudenza tendono ad affermare che le norme regolamentari mantengono, in seguito a tale ridimensionamento, la propria vigenza, nonostante il loro contrasto con le norme di rango costituzionale.

Per quanto concerne la rilevanza della questione sotto il profilo della natura giuridica dei regi decreti è avvenuto un caso analogo a quello di Ofena, sottolineando ancor di più il problema dell'interpretazione dei regolamenti su cui si è pronunciato appunto il Tar del Veneto con la sentenza n. 56/04; le disposizioni in oggetto sono già stati oggetto del giudizio di legittimità costituzionale, fermo restando l'insegnamento della stessa Corte secondo il quale il controllo diretto dei regolamenti è inammissibile da parte della Corte Costituzionale stessa, mentre è invece ammissibile il controllo indiretto¹⁴, nei casi in cui una disposizione di legge <<trova applicazione attraverso specificazioni espresse dalla normativa regolamentare, i cui contenuti integrano il precetto della norma primaria>>¹⁵. Ad avviso del Collegio, tale relazione sussiste tra le norme regolamentari in questione e quelle primarie di cui le prime costituiscono specificazione:

<<...il R.D. 6 maggio 1923, n. 1054 quanto all'istruzione media, il R.D. 5 febbraio 1928, n. 577 quanto all'istruzione elementare, attualmente vigenti nella formulazione di cui al d.lgs. 16 aprile 1994, n. 297 mediante il quale è stato approvato il t.u. delle disposizioni legislative vigenti in materia di

talvolta ritenuta utile negli stretti limiti in cui essa indichi il fenomeno dell'abrogazione indiretta o per presupposizione, che si realizza nel caso in cui vengano meno gli istituti giuridici dei quali le disposizioni di un atto normativo non sono che svolgimenti o conseguenze particolari, e perciò ritenuto possibilmente applicabile per l'abrogazione tacita dei regolamenti in questione.

¹³ Dalla motivazione dell'ordinanza del 23 ottobre 2003 del giudice Montanaro del tribunale di L'Aquila.

¹⁴ Sentenze Corte Costituzionale 30 dicembre 1994 n. 456 e 20 dicembre 1988 n. 1104.

¹⁵ Ordinanza del 23 ottobre 2003 del giudice Montanaro del tribunale dell'Aquila.

istruzione, relative alla scuola di ogni ordine e grado (art. 676 d.lgs. cit.). Rammentato nuovamente che il crocifisso costituisce, secondo le disposizioni regolamentari in questione, un arredo scolastico, va anzitutto ricordato come l'art. 159, I co. del d.lgs. 297/94, corrispondente all'art. 55 del R.D. 5 febbraio 1928, n. 577 disponga che spetta ai comuni provvedere "alle spese necessarie per l'acquisto, la manutenzione, il rinnovamento del materiale didattico, degli arredi scolastici....per tutte le scuole elementari"; per la scuola media poi, l'art. 190 d.lgs. 297/94 corrispondente all'art. 103 R.D. 6 maggio 1923, n. 1054, egualmente dispone che i comuni sono tenuti a fornire, oltre ai locali idonei, l'arredamento, l'acqua, il telefono, l'illuminazione, ecc. Così si può senz'altro affermare che le disposizioni degli artt. 159 e 190, come specificati dalle norme regolamentari citate, includono il crocifisso tra gli arredi scolastici, e per questa parte, possono affermare oggetto di sindacato di costituzionalità innanzi al Giudice delle leggi>>¹⁶.

Proprio in riferimento al ricorso n. 2007/02 proposto da Soile Lautsi in proprio e in qualità di genitore dei minori Dataico e Sami Albertin, contro una delibera del consiglio d'istituto dell'I.C. "Vittorino da Feltre" di Abano Terme per la parte in cui delibera di lasciare esposti negli ambienti scolastici i simboli religiosi, il Tar del Veneto nel motivare il suo rinvio alla Corte Costituzionale ha ricordato le posizioni espresse dalla stessa Corte Costituzionale riguardo il principio di laicità, per dichiarare non manifestamente inammissibile l'iniziativa della ricorrente: <<la laicità dello Stato italiano costituisce, secondo il Giudice delle leggi, un principio supremo emergente dagli artt. 2, 3, 7, 8, 19, 20 della Costituzione, dunque uno dei profili della forma di Stato delineata dalla Carta costituzionale della Repubblica>>¹⁷.

Quale riflesso del principio di laicità (ribadito dalla Corte Cost. con le sentenze nn. 259/90, 195/93 e 329/97) e più specificamente dell'uguaglianza di tutti i cittadini senza distinzione di religione (art. 3 Cost.) e dell'eguale libertà davanti alla legge di tutte le confessioni religiose (art. 8 Cost.), l'atteggiamento dello Stato non può essere di equidistanza e imparzialità nei confronti di ogni fede, senza che

¹⁶ Tar del Veneto, sentenza 56/04.

¹⁷ Corte Costituzionale, 18 ottobre 1995, n. 440.

assumano rilevanza alcuna il dato quantitativo dell'adesione più o meno diffusa a questa o a quella confessione religiosa (sentenze nn. 925/88, 440/95 e 329/97)¹⁸ credenti e non credenti si trovano esattamente sullo stesso piano rispetto all'intervento prescrittivo, da parte dello Stato, di pratiche aventi significato religioso: esso è escluso, in conseguenza dell'appartenenza della religione a una dimensione che non è quella dello Stato e del suo ordinamento giuridico, al quale spetta soltanto il compito di garantire le condizioni che favoriscano l'espansione della libertà di tutti e, in questo ambito, della libertà di religione¹⁹; mentre valutazioni e apprezzamenti legislativi differenziati e differenziatori tra le diverse fedi, con diverse intensità di tutela, verrebbero a incidere sulla pari dignità della persona e si porrebbero in contrasto col principio costituzionale della laicità o non aconfessionalità dello Stato²⁰. Il Tar del Veneto concludendo la sua motivazione che l'ha portato al rinvio afferma: "V'è da dubitare che siano compatibili con le precedenti enunciazioni le norme dell'ordinamento generale le quali prescrivono, come detto, l'esposizione di un simbolo venerato dal cristianesimo nelle aule scolastiche (così come lo sarebbe ogni altra disposizione che stabilisse la presenza di altre fedi): ciò non pare pienamente conciliabile con la posizione di equidistanza e imparzialità tra le diverse confessioni che lo Stato deve comunque mantenere, tanto più che la previsione si riferisce agli spazi destinati all'istruzione pubblica, cui tutti possono accedere – anzi devono, per ricevere l'istruzione obbligatoria (art. 34 Cost.) – e che lo Stato assume tra i suoi compiti fondamentali, garantendo la libertà d'insegnamento (art. 33 Cost.). Diversamente da quanto avviene per l'insegnamento della religione, che liberamente gli studenti e i loro genitori possono o meno accogliere la presenza del crocifisso viene obbligatoriamente imposta agli studenti, a coloro che esercitano la potestà sui medesimi e inoltre, agli stessi insegnanti: e la norma che prescrive tale obbligo sembra così delineare una disciplina di favore per la religione cristiana, rispetto alle altre confessioni, attribuendole una posizione di privilegio che, secondo i rammentati principi costituzionali, non può trovare giustificazione neppure nella sua indubbia maggiore diffusione, ciò che può semmai giustificare nelle singole scuole, secondo

¹⁸ Corte Costituzionale, 20 novembre 2000, n. 508.

¹⁹ Corte Costituzionale, sentenza n. 334/96.

²⁰ Corte Costituzionale, sentenza n. 329/97.

specifiche valutazioni, il rispetto di tradizioni religiose – come il Natale o la Pasqua – ma non la generalizzata presenza del crocifisso>>.

Tali conclusioni sono in parte le stesse che hanno indotto il giudice Montanaro ad emettere l'ordinanza di rimozione del crocifisso dalla scuola di Ofena: anche il giudice del tribunale dell'Aquila pone in relazione i principi costituzionali come quello di libertà e uguaglianza con riferimento alla libertà religiosa. Egli investito del caso ha poi rinviato, per la motivazione della sua ordinanza, ad una sentenza della Corte di Cassazione, la n. 439/2000, sanciva la rimozione del crocifisso da ogni seggio elettorale, muovendosi nell'ambito tracciato dalla giurisprudenza costituzionale in termini di laicità e pluralismo, implicatisi reciprocamente. E' interessante rilevare la pertinenza di tale rimando al fatto che l'educazione di Stato è un servizio pubblico e quindi va considerata la sua neutralità dovuta alla laicità delle istituzioni, analogicamente a quanto stabilito dalla Cassazione sulla neutralità del Pubblico Ufficiale. Come ha sottolineato lo stesso giudice Montanaro alcuni commentatori hanno rilevato in modo critico che la conclusione della Suprema Corte nella decisione del 2000 trae origine da una lettura parziale dal concetto di laicità, poiché tale concetto come evidenziato dalla Corte costituzionale con la nota sentenza n. 203 del 1989 <<non significa indifferenza nei confronti delle religioni, ma implica la “garanzia dello Stato”, la salvaguardia della libertà di religione in regime di pluralismo confessionale e culturale²¹>>, non comportando tuttavia il rinnegamento o l'abbandono delle proprie radici storico-religiose. Esisterebbe secondo tale opinione un'identità italiana, forgiata dai principi del cattolicesimo che non può essere cancellata << così come non si possono cancellare la Divina Commedia o gli affreschi di Giotto, che pur nel rispetto delle diverse sensibilità, del multiculturalismo e del concetto di laicità dello Stato, non potrebbe essere intesa quasi come una sorta di onta da cancellare giacché, anche da un punto di vista pedagogico, il nascondimento di quell'identità costituisce un

²¹ <<Il principio di laicità enucleato dalla Corte è prudente, tenue e di sicuro non integralista, affermato ambigualmente nel momento stesso in cui essa decideva sulla vicenda dell'insegnamento della religione cattolica nella scuola, ma pur tuttavia esiste e non può essere totalmente svuotato di significato e tra la questione della istruzione religiosa nelle scuole pubbliche e la vicenda dell'esposizione del crocifisso c'è questa fondamentale, non trascurabile – ed a mio avviso dirimente – differenza: l'istruzione religiosa non è imposta a tutti, l'esposizione del crocifisso sì>>, G. GALANTE, <<Piccole note sul crocifisso nelle aule scolastiche >>, in *La laicità crocifissa?*, Giappichelli, 2004, Torino, p. 156- 157.

disvalore che priverebbe la popolazione di fondamentali elementi di identificazione personale e comunitaria>>²².

Il caso del crocifisso rimane irrisolto. Il 14 dicembre 2004 la Corte Costituzionale si è pronunciata sulla questione di legittimità sollevata dal Tar del Veneto sul ricorso 2007/02 presentato dalla ricorrente Soile Lautsi. La Consulta con l'ordinanza n. 389 non accoglie né rifiuta la croce, dice solo che il Tar ha sbagliato a chiedere il pronunciamento di legittimità, non essendo vigente una legge che imponga il crocifisso, ma una disposizione amministrativa. La Corte si dichiara quindi non competente e rinvia nuovamente al Tar. La Corte Costituzionale ha dichiarato inammissibile la questione di costituzionalità dei regolamenti che prevedono l'esposizione del crocifisso nelle aule scolastiche, ritenendo erronei i presupposti esposti dal giudice del rinvio nel chiedere una pronuncia di legittimità. La Corte ha reputato erronea la valutazione degli artt. 159 e 190 del d.lgs. 16 aprile 1994 n. 297, specificati rispettivamente dall'art. 119 del r.d. 26 aprile 1928 n. 1297 e dall'art. 118 del r.d. 30 aprile 1924, n. 965, che il remittente ha considerato come fondamento legislativo a un obbligo di esposizione del crocifisso in ogni aula scolastica delle scuole elementari e medie. Impugnando altresì l'art. 676 del medesimo d.lgs. n. 297/94 sul presupposto che a tale disposizione – che sancisce la sola abrogazione delle sole disposizioni non incluse nel T.U. che risultino incompatibili con esso – debba farsi risalire la permanente vigenza delle sue norme regolamentari citate, dopo l'emanazione del T.U.²³ Nello specifico la Consulta contesta:

²² Consiglio di Stato n. 63 del 1988. Quello riportato *supra* è l'argomentazione più utilizzata dalla giurisprudenza e dalla dottrina per giustificare la legittimità delle norme penali a tutela del sentimento religioso nell'attuale regime costituzionale. *Contra* le conclusioni del C.d.S., l'obiezione di Gabriella Galante (e molti giuristi, tra gli altri C. FUSARO, <<Pluralismo e laicità, lo Stato non può ridurre la fede a cultura, né costruire sul fatto religioso identità partigiane>>, in *La laicità crocifissa?*, Giappichelli, 2004, Torino, p. 147ss J. LUTHER, << Istruire la storia del crocifisso>>, op. cit.) :<<Si afferma che con l'eliminazione di questo simbolo, rinnegheremmo noi stessi, la nostra identità culturale, la nostra storia. Perché? La nostra identità resta inscritta prima di tutto in noi stessi, nei nostri codici interiori; poi rimane scritta nei nostri luoghi di vita, nei nostri tessuti urbani storici, tutti e sempre raccolti intorno ad edifici di culto. La simbologia religiosa continua a trovar posto nei luoghi della contemplazione e della preghiera, in contesti e spazi di vita privata >>, G. GALANTE, op. cit.

²³ Di parere contrario sono numerosi dottrinari, R. BIN, S. LARICCIA, G. D' ALESSANDRO, che contestano la vigenza dei regolamenti che a detta di molti non possono essere considerati "diritto vivente", così Roberto Bin che afferma:<<difficilmente si può immaginare che il significato di una legge si consolidi sulla base di un regolamento di settant'anni precedente, che appartiene ad un altro regime costituzionale, politico e concordatario. Ho sempre pensato che possa avvenire che (il significato di) una legge s'incarni nel "suo" regolamento d'attuazione, ma mi sembrerebbe un fenomeno quasi paranormale se avvenisse il

- gli artt. 159 e 190 del t.u. si limitano a disporre a carico dei Comuni di fornire gli arredi scolastici attenendo il loro oggetto e il loro contenuto solo all'onere della spesa per gli arredi; pertanto non sussiste fra le due disposizioni legislative da un lato e le due disposizioni regolamentari dei regi decreti, dall'altro quel rapporto d'integrazione e specificazione che avrebbe consentito l'impugnazione delle disposizioni legislative "come specificate" dalle norme regolamentari;
- riguardo al r.d. n. 1297 del 1928 all'art. 119, essa contiene soltanto elenchi di arredi previsti per le varie classi, elenchi peraltro in parte non attuali e superati, come ha riconosciuto la stessa amministrazione;
- per quanto riguarda l'art. 676 del d.lgs. n. 297/94, non può ricondursi a esso l'affermata perdurante vigenza delle norme regolamentari richiamate, poiché l'eventuale salvezza di norme non incluse nel t.u. e non incompatibili con esso, può concernere solo disposizioni legislative e non disposizioni regolamentari, essendo solo le prime riunite e coordinate nel t.u. medesimo²⁴;
- l'impugnazione delle indicate disposizioni del testo unico si appalesa dunque il frutto di un improprio trasferimento su disposizioni di rango legislativo di una questione di legittimità concernente le norme regolamentari richiamate: norme prive di forza di legge, sulle quali non può essere invocato un sindacato di legittimità costituzionale.²⁵

Per questi motivi la Consulta dichiara la questione inammissibile, proprio perché non c'è un obbligo legislativo all'affissione del crocifisso. La Corte non avalla quindi il parere del Consiglio di Stato del 1988, che sosteneva la vigenza e la costituzionalità delle disposizioni degli anni Venti. Se poi si mette in relazione

contrario, senza alcun esplicito o implicito richiamo operato dalla legge stessa. Quanto al diritto vivente, che c'è ancora di "vivente" in una disposizione che dice "Ogni istituto ha la bandiera nazionale, ogni aula, l'immagine del Crocifisso e il ritratto del Re" oppure prescriva "il pallottoliere, la sveglia e un orologio murale finto, con lancette spostabili" o "l'albo d'onore degli alunni che non meritano rimproveri per poca pulizia della persona". Tutte cose morte, salvo la bandiera (che però è cambiata) e il crocifisso>>, R. BIN, <<Inammissibile, ma inevitabile>> in *La laicità crocifissa?*, Giappichelli, 2004, Torino, p. 37ss.

²⁴ Già prima della decisione della Corte, era stata prevista la possibilità di una dichiarazione d'inammissibilità del ricorso. Al riguardo G. DI COSIMO, asseriva l'inservibilità dell'art 676 del T.U. perché non fa alcun riferimento alle norme regolamentari, riscontrando da subito il vizio del ricorso, che anche la Corte ha sancito con la sua sentenza e cioè che il nesso fra norme primarie e le norme secondarie è frutto di mera interpretazione <<guardando al contenuto delle previsioni e al rapporto di riempimento che s'instaura fra di esse; manca l'appoggio di un testuale rimando della fonte primaria alle (previgenti) fonti secondarie>> pertanto questa circostanza può essere interpretata contro l'applicazione della tesi del diritto vivente di origine regolamentare al nostro caso; G. DI COSIMO, <<Le spalle della Corte>> in *La laicità crocifissa?*, Giappichelli, 2004, Torino, p. 125.

²⁵ Ordinanza della Corte Costituzionale n. 389 del 14 dicembre 2004.

questa decisione della Corte con la sentenza della Cassazione del 2000 che ha dichiarato non legittima la presenza del crocifisso negli uffici pubblici (nel caso specifico i seggi elettorali), si può dire che la presenza del simbolo della cristianità nelle scuole rimane nell'ambito dell'autonomia delle singole istituzioni e delle decisioni discrezionali degli organi direttivi delle medesime²⁶.

Interessante e paradossale è il commento del prof. Francesco Margiotta Broglio alla decisione della Corte: << paradossalmente per coloro che vogliono la rimozione dei crocifissi l'unica strada per ottenerla sarebbe quella di far approvare dal Parlamento una legge che ne obblighi l'affissione per poi sottoporre la legge stessa al vaglio di costituzionalità della Corte>>²⁷.

1.2 Dialettica religione, istituzioni e principio di laicità.

Purtroppo in Italia questi casi giurisprudenziali non hanno avviato quel dibattito politico serio come è avvenuto invece in Francia per il caso del velo islamico o in Germania alcuni anni fa per lo stesso *affaire* crocifisso. Le sentenze dei vari tribunali competenti non hanno alimentato un dibattito sulla laicità come avviene nel resto d'Europa. Neanche la visione offerta dai media di questi casi è stata corretta; sono stati esclusi dal dialogo le opinioni di molti, anche dei rappresentanti delle altre religioni cristiane presenti in Italia. Ad esempio la Federazione delle Chiese evangeliche si oppone da tempo alla trasformazione del crocifisso da simbolo religioso a simbolo di un patrimonio storico e culturale, giudicando negativamente le circolari del ministro della P.I. su questo tema, proprio in difesa da un lato, del principio costituzionale della laicità dello Stato e dall'altro, del rispetto e della tutela costituzionalmente garantita del crocifisso come simbolo della fede e non pertanto sminuibile a simbolo culturale.

²⁶ Ora il Tar dovrà tornare a decidere della questione, e superare quello che a detta di molti esperti è stato un imbarazzo dovuto dal fatto che il giudice amministrativo non si sente del tutto a suo agio nel campo dei diritti di libertà quando, come in questo caso, dovrebbe applicare direttamente la Costituzione per valutare la legittimità della norma secondaria alla luce dei parametri indicati, <<un'insicurezza che dipenda dai caratteri del processo amministrativo che non favorisce l'utilizzo della tecnica del bilanciamento degli interessi per tutelare diritti fondamentali e dal ruolo centrale che nel processo amministrativo spetta pur sempre all'interesse legittimo>>, G. DI COSIMO, op. cit.

²⁷ F. MARGIOTTA BROGLIO, <<La soluzione? Un paradosso>> in *Il Corriere della Sera*, giovedì 16 dicembre 2004.

Da una parte si parla dei rischi per la laicità dello Stato, mentre dall'altra si accusano discriminazioni verso i cristiani. Per uscire dai ragionamenti faziosi sarebbe utile un dialogo tra tutte le parti "in causa" per garantire la coesistenza pacifica di tutte le confessioni religiose, coesistenza possibile solo ed esclusivamente in uno stato laico e aconfessionale. Gli uffici e i luoghi dell'esercizio del potere dello Stato devono essere il luogo dove ogni cittadino possa sentirsi libero e garantito pienamente, la scuola poi non deve rischiare di trasformarsi in un luogo conflittuale dove ognuno possa pretendere che i simboli dei propri valori e credenze siano rispettati e riconosciuti come appartenenti all'istituzione medesima. Infatti una cosa è sostenere che il diritto deve garantire la libertà d'espressione di culto religioso, sempre che non ci siano violazioni di norme giuridiche; altra cosa è invece affermare che il diritto, e di conseguenza le istituzioni pubbliche, fanno propri i simboli di tutte le religioni e si prodighino affinché questi vengano tutti ugualmente esposti.

Al di là delle dell'impedimento materiale nella realizzazione di un progetto del genere, la difficoltà maggiore sarebbe quella di tutelare da un lato quelle confessioni religiose che trovano blasfeme le immagini di Dio e dall'altro lato gli atei e gli agnostici, categorie che potrebbero considerare l'affissione di questi simboli un affronto alla loro libertà di religione²⁸ così come è avvenuto proprio con il caso di Padova. Bisognerebbe recuperare il ruolo della scuola come luogo di formazione di "cittadini", dove insegnare e rendere saldi i principi fondamentali del nostro Stato, sanciti nella Costituzione, lasciando l'esplicazione di quelle libertà e di quei principi alla vita privata. Così come nessuno ha mai pensato di esporre simboli politici (almeno in epoca repubblicana), così sarebbe logico non affiggere simboli religiosi, poiché la scuola dovrebbe essere quella zona "franca", libera da caratterizzazioni di valori e credenze particolari, non un luogo d'indifferenza, ma un luogo d'incontro, di crescita, di formazione, dove ognuno possa esprimersi liberamente e che sia un'espressione personale e non un'espressione dello Stato, per lo più imposta a tutti. Il problema che qui si pone è per certi versi opposto a quello che si è presentato in Francia con la legge che

²⁸ R. DAMENO, <<La religione, le istituzioni e il principio di laicità >> in *Bioetica*, Zadig, vol. 3, settembre 2004.

proibisce l'ostentazione dei simboli religiosi, dove lo Stato francese vuole imporre la laicità, che se è accettata in Francia da tutte le confessioni come un principio dello Stato e una garanzia per tutti, difficilmente è accettata quando viene imposta al privato nell'espressione della propria personalità e sentita come restrizione della propria libertà religiosa.

In Italia con l'art. 1²⁹ dei patti di revisione del Trattato Lateranense e il conseguente venir meno della religione cattolica come religione di Stato si è passati a motivare la permanenza in vigore delle norme relative al crocifisso, ad un mero fatto culturale e sociale di rilievo nazionale, sulla base del quale si legano all'art. 9³⁰ dello stesso Accordo di revisione che prevede l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche e riconosce <<i>principi del cattolicesimo come parte del patrimonio storico del popolo italiano>>.

La motivazione "culturale"³¹ appare però poco logica nelle sue argomentazioni in quanto vuole identificare il crocifisso come parte del patrimonio storico del popolo italiano, alla stessa stregua di qualsiasi altro principio, simbolo o fatto culturale che ha contribuito alla formazione dell'identità nazionale, come i testi della Grecia classica o della Roma antica, ma anche valori, principi e simboli politici che hanno contribuito alla formazione e allo sviluppo della Repubblica. Nessuno però ha mai ipotizzato di affiggere nelle aule scolastiche i simboli delle forze politiche che ad esempio hanno contribuito alla nascita della Repubblica, perché sensatamente si è sempre affermato che queste ideologie, i principi e relativi simboli sono già rinchiusi intrinsecamente nei simboli dello Stato. Ragionando di conseguenza molti commentatori³² vedono l'imposizione del crocifisso nelle aule un "regime di favore" per la religione cattolica rispetto non solo quindi alle altre religioni, ma

²⁹ Art. 1 dell'Accordo di revisione del Concordato lateranense del 1984:<<Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuna nel proprio ordine, indipendenti e sovrani, impegnandosi al pieno rispetto di tale principio nei loro rapporti e alla reciproca collaborazione per la promozione dell'uomo e il bene del Paese>>.

³⁰ Art. 9 dell'Accordo di revisione del Concordato lateranense del 1984: <<La Repubblica italiana riconoscendo il valore della cultura religiosa e, tenendo conto che i principi del cattolicesimo fanno parte del patrimonio storico del popolo italiano, continuerà ad assicurare, nel quadro delle finalità della scuola, l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche non universitarie di ogni ordine e grado>>.

³¹ La presenza del crocifisso, intesa nel suo significato prevalentemente confessionale, sia nella più ampia accezione culturale, non sembra non possa trovare alcuna giustificazione alla luce dei principi costituzionali, la scuola deve tendere il più possibile ad una "neutralità culturale" proprio perché luogo d'incontro tra le varie "istanze" culturali.

³² D. FERRI, <<La questione del crocifisso tra laicità e pluralismo culturale>>, in *La laicità crocifissa?*, Giappichelli, 2004, Torino, p. 132ss.; F. PATERNITI, <<Tutelare il crocifisso quale simbolo del patrimonio storico e dell'identità culturale della nazione>>, in op. cit., p. 270.

anche verso le altre idee, culture e principi di natura anche non religiosa. In virtù dell'art. 9 dell'Accordo di revisione concordataria l'insegnamento della religione cattolica viene impartito nelle scuole pubbliche in virtù di quel regime di reciproca collaborazione, sancito proprio con tale Accordo, ma in questo caso la libertà religiosa è garantita dalla possibilità degli alunni di rinunciare all'insegnamento della religione senza alcun onere alternativo, come ribadito dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 13 del 1991³³. Anche qualora si voglia riconoscere contrariamente a quanto affermato dalla Corte, che per la presenza degli art. 7 e 8 della Cost., lo Stato non sia equidistante rispetto ai vari culti, ma tuteli in maniera più pregnante la religione cattolica, in quanto maggioritaria nel paese, da ciò non potrebbe comunque dedursi l'appropriazione da parte dello Stato medesimo di un simbolo religioso e a maggior ragione se si considera il principio di laicità nella sua opera in negativo, lo Stato deve rimanere in sé "areligioso", cioè deve semplicemente essere non religioso nelle sue manifestazioni. A ciò si deve aggiungere che ritenere che il crocifisso sia solo un "simbolo passivo", oltre a svilire la forte valenza religiosa per la fede cristiana di tale simbolo costituisce una forzatura, che può essere interpretato dagli stessi cristiani lesivo della propria identità religiosa, volendone invece sottolineare il significato religioso, assolutamente non culturale, ma confessionale. Per comprendere quanto delicata sia la questione relativa al significato da dare al crocifisso, in senso religioso che culturale, è interessante l'analisi che un uomo di fede, padre Bartolomeo Sorge³⁴ fa al riguardo:

<<Appare inadeguata la motivazione di coloro che, in occasione del caso di Ofena, hanno chiesto che il crocifisso rimanga esposto in pubblico, in quanto esso sarebbe da ritenere un simbolo culturale. Infatti, il fatto indiscutibile che la croce sia pure un simbolo culturale non può far dimenticare che il crocifisso è, in sé e per sé, un simbolo essenzialmente religioso. In altre parole, il crocifisso non può

³³ A favore di quest'interpretazione "culturale", sono coloro che si rifanno ad un'espressione di Haberle riguardo al "diritto costituzionale della cultura", che E. SPAGNA MUSSO chiarisce essere <<una formula giuridico-costituzionale con cui si designa lo stato di democrazia classica allorché tuteli la propria democraticità anche tramite la garanzia degli istituti direttamente formativi della cultura in base al riconoscimento che collega questa alla sua forma>>, E. SPAGNA MUSSO, <<Lo Stato di cultura nella costituzione italiana>>, in D. FERRI, op. cit. , p. 137.

³⁴ Direttore di *Aggiornamenti sociali* e di *Popoli*, rivista internazionale dei gesuiti italiani.

essere ridotto soltanto a simbolo culturale, né tanto meno a simbolo di una sola cultura o di una specifica identità culturali. Pertanto fare del crocifisso il simbolo esclusivo della civiltà occidentale e usarlo a fini di discriminazione politica, culturale, etnica e razziale, equivale a distruggere il significato più vero della croce, a negarne cioè la dimensione religiosa e trascendente....Per quanto riguarda l'affissione del crocifisso, trattandosi di un simbolo religioso, nessuno ovviamente mette in dubbio la legittimità che esso sia esposto alla pubblica venerazione dei fedeli nei luoghi di culto o in altri luoghi appropriati. Il problema si pone invece a proposito della esposizione della croce e altri simboli religiosi nei locali pubblici, non destinati al culto e alle attività religiose. In concreto che dobbiamo fare: lasciarli dove tuttora sono affissi, in virtù di leggi vecchie emanate quando la religione cattolica era ancora religione di Stato, o toglierli di mezzo? La soluzione va cercata appunto nel clima di mutua autonomia e collaborazione che regola oggi i rapporti tra Stato e Chiesa, cioè nel vicendevole rispetto della laicità dello Stato e della libertà religiosa>>³⁵.

Altra importante considerazione da fare e in parte intuita dal giudice Montanaro riguardo al caso di Ofena è che, anche volendo considerare il crocifisso un “mero” simbolo culturale, svuotandolo quindi del suo significato trascendente e mantenendo culturalmente il suo significato di pace, di giustizia, di solidarietà, di fratellanza e d’amore universale, la sua presenza imposta nelle aule scolastiche, dove avviene l’educazione dei bambini, cittadini del futuro, può portare all’erronea percezione da parte degli studenti stessi che tali valori, pacificamente considerati anche come valori laici, siano valori riconducibili alla sola matrice cristiana, mentre possono essere nel corso della storia, dall’antichità ad oggi, proprio per la loro universalità dovuta all’inclinazione naturale dell’essere - uomo, innalzati, condivisi come pilastri di altre culture, altre religioni, diversi valori o filosofie che non siano cristiani. Solleva quindi un problema rilevante il giudice Montanaro quando afferma nella sua motivazione che:

<<...l'affissione del crocifisso nelle aule scolastiche è questione non neutra rispetto al problema dell’istruzione o, più in generale, non può essere dissociata da

³⁵ B. SORGE, <<Il simbolo e le opere>> in *MicroMega*, vol. 1, Gruppo editoriale L’Espresso, 2004, Roma, p. 230ss

quello dell'educazione. La presenza del crocifisso nelle aule scolastiche, infatti, comunica un'implicita adesione a valori che non sono realmente patrimonio comune di tutti i cittadini, presume un'omogeneità che in verità, non c'è mai stata e, soprattutto, non può sicuramente affermarsi sussistere oggi, e che, però, chiaramente tende a determinare, imponendo un'istruzione religiosa che diviene obbligatoria per tutti, poiché non è consentito non avvalersene, connotando così in maniera confessionale la struttura pubblica "scuola" e ridimensionandone fortemente l'immagine pluralista. E ciò facendo si pone in contrasto con quanto ha stabilito la Corte Costituzionale al riguardo, rilevando come il principio di pluralità debba intendersi quale salvaguardia del pluralismo religioso e culturale, che può realizzarsi solo se l'istituzione scolastica rimane imparziale di fronte al fenomeno religioso...parimenti lesiva della libertà religiosa sarebbe l'esposizione nelle aule scolastiche di simboli di altre religioni. L'imparzialità dell'istituzione scolastica e pubblica di fronte al fenomeno religioso deve realizzarsi attraverso la mancata esposizione di simboli religiosi piuttosto che attraverso l'affissione di una pluralità, che in concreto non può essere esaustiva e finirebbe comunque per ledere la libertà religiosa di coloro che non hanno alcun credo >>³⁶.

La questione della neutralità delle istituzioni educative e d'istruzione posta dal giudice dell'Aquila sia un problema cui pochi hanno dato rilievo in questi mesi, inoltre incompleta l'analisi fatta dal giudice nella sua motivazione. Molti vogliono conservare la presenza del crocifisso rivendicando alcuni valori come la pace, la solidarietà e la fratellanza, come valori cristiani, in realtà tutte le religioni si ispirano agli stessi valori. Anche l'Islam considera la vita umana come sacra, per questo condanna il conflitto, perché toglie la vita che Dio ha donato, la giustizia come valore necessario, tanto che il Corano è in parte proprio un libro di diritto, perché solo i giusti possono essere amati da Dio, la solidarietà è presente nella religione islamica in diverse forme e in alcuni casi anche istituzionalizzata, come la *zakat*³⁷ o la *sadaqa*³⁸.

³⁶ Estratto dalla motivazione dell'ordinanza 23/10/2003 del tribunale dell'Aquila in *Diritto ecclesiastico* 2003 vol. 2, p 249ss.

³⁷ <<Perché il frutto delle decime e delle elemosine appartiene ai poveri e ai bisognosi e agli incaricati di raccoglierle e a quelli di cui ci siamo conciliati il cuore, e così anche per riscattare gli schiavi e i debitori, e per l'impegno sulla via di Dio e pel viandante>>, dal Corano, sura IX, versetto 60.

In fondo ogni religione non è altro che il modo di cercare Dio attraverso l'amore universale per l'essere umano.

La Corte Costituzionale con le sentenze n. 203/89 e n. 13/91 ha rilevato come il principio di pluralità debba intendersi come salvaguardia del pluralismo religioso e culturale che può realizzarsi solo se l'istituzione scolastica rimane imparziale di fronte al fenomeno religioso, e che tale imparzialità non vada considerata come indifferenza, come alcuni dottrinari³⁹ hanno inteso le parole del giudice Montanaro, ma imparzialità come possibilità per tutti di poter manifestare i propri valori, esporre i propri principi, al fianco di quelli altrui, così come aveva provato il ricorrente Adel Smith con l'affissione del quadretto riportante la sura CXII del Corano⁴⁰. Un'imparzialità, che in ossequio a norme vetuste e a letture elettoralistiche della questione da parte della politica non può essere raggiunta, finché un simbolo, qualunque esso sia, s' "imponga" a tutti, senza che gli altri possano opporre a quel simbolo i propri valori, principi e credenze. A questo può essere ricondotta la conclusione cui è giunto Antonio Fuccillo <<[...] l'esposizione del crocifisso, così come peraltro di qualsiasi raffigurazione culturale, in luoghi pubblici non istituzionali (cioè non sedi di pubblici ufficiali come i tribunali) quali ad esempio scuole ed ospedali, non viola di per sé la libertà religiosa dei singoli se ovviamente non accompagnata dal compimento obbligato di atti di culto, ma anzi è manifestazione della libertà religiosa (positiva) di fare, di chi richiede od effettua tale esposizione. Violerebbe invece la libertà religiosa dei singoli il rifiuto ad esporre il simbolo religioso richiesto da alcuni, o la preferenza soltanto verso alcuni simboli a discapito di altri, o l'effettuazione di un mobbing a contenuto religioso...Per l'esposizione di un simbolo, sia a tutti(come recita il dettato costituzionale dell'art. 19) garantito in egual modo, e rispetti la necessaria tolleranza che il vivere civile presuppone nelle moderne democrazie. L'applicazione di un tale criterio ermeneutico generale in materia di religione, eliminerebbe in re ipsa il rischio stesso di una sovraesposizione del sistema, nella

³⁸ <<Se le elemosine le farete pubblicamente, buona cosa è questa; ma se le farete in segreto dando dei vostri beni ai poveri, questa cosa è migliore per voi e servirà d'espiazione per le vostre colpe, ché Dio è bene informato di quello che fate>>, dal Corano, sura II, versetto 271.

³⁹ A. FUCCILLO, <<Il crocifisso (e le polemiche) di Ofena tra tutela cautelare e libertà religiosa>>, in *D&G, diritto e giustizia*, n. 43, Giuffrè, 6 dicembre 2003.

⁴⁰ vedi note precedenti.

inutile ricerca di strumenti a tutela di “micro” situazioni personalistiche che poco o nulla hanno in comune con la tutela di una grande libertà degli esseri umani, quale è quella di religione, ma spingerebbe verso una vera coesistenza tra le molteplici realtà religiose oramai presenti nel Paese>>⁴¹.

La soluzione prospettata dal professor Fuccillo è sicuramente affascinante e rispettosa del principio pluralistico sancito dalla Costituzione e denota inoltre una disponibilità della dottrina a discutere e ricercare soluzioni alla questione dei simboli religiosi nell'applicazione piena delle libertà individuali e del diritto all'uguaglianza. In quest'ottica sarebbe stato forse corretto sottolineare come nel caso di Ofena, la decisione di rimuovere il quadretto con il versetto del Corano sia stato maggiormente lesivo della libertà religiosa del ricorrente che non la stessa esposizione del crocifisso. Il caso di Ofena ha comunque sollevato una questione di cui la dottrina e la giurisprudenza hanno preso coscienza, consapevoli entrambe del ruolo importante che svolgono su una faccenda tanto delicata. In altri paesi il problema è stato affrontato in passato, così alcuni giuristi⁴² consigliano di guardare anche alle esperienze straniere e alle soluzioni trovate. La più ricorrente delle soluzioni che i giuristi propongono è quella trovata in Germania con la “soluzione bavarese”, un espediente del legislatore del *land* tedesco nel 1995 in seguito alla sentenza del Tribunale Costituzionale federale che nello stesso anno aveva dichiarato l'incostituzionalità del regolamento bavarese che imponeva il crocifisso nelle scuole della Baviera⁴³.

C'è poi chi ritiene che lo Stato nell'utilizzare simboli rappresentativi dovrebbe usare molta cautela, soprattutto in una democrazia pluralista esposta a consistenti flussi migratori e che voglia aprirsi ad un processo d'integrazione senza con ciò perdere l'identità delle proprie radici culturali. Per questo viene proposta al legislatore una precomprensione dell'interprete di una “dimensione simbolica di produzione e di lettura dei segni”, contestualizzando i simboli. « Prudenza dovrebbe essere suggerita anche dalla considerazione che la logica che sottende

⁴¹ A. FUCCILLO, op. cit.

⁴² S. CECCANTI, «La legge bavarese sul crocifisso», in *Forum di Quaderni costituzionali*, 8 novembre 2003.

⁴³ S. CECCANTI, «Il problema dei crocifissi: elogio del pragmatismo», in *Quaderni costituzionali*, n. 1/2004, p. 137-139.

tale linguaggio è quella propria della dialettica inclusione/esclusione: non ha importanza stabilire esattamente cosa significhi (e quindi cosa includa) un simbolo, ma cosa esso escluda... Quanto alla tendenza a legittimare l'esposizione di simboli religiosi facendo riferimento ad aspetti connotativi dell'identità nazionale, è dato registrare, poi, una certa sproporzione del portato semantico dei segni suddetti rispetto all'oggetto che si vorrebbe con essi denotare. Da un lato, infatti il cristianesimo ha influenzato in misura rilevante, insieme alla nostra, tutta la tradizione culturale dell'Occidente; dall'altro, "l'italianità" non può coincidere con la cristianità, se intende aprirsi agli influssi provenienti da altre (e diverse) realtà culturali, com'è nella logica pluralistica della Costituzione repubblicana. Sinteticamente, se per definirsi cristiani non è necessario essere italiani, di contro per essere riconosciuti come italiani non è necessario essere cristiani. In definitiva, il simbolo si configura come uno strumento di comunicazione di non facile impiego proprio perché si presta ad esprimere concetti complessi assumendoli nella loro globalità. Non è possibile rappresentare simbolicamente una parte della Nazione o una parte della Repubblica che non corrisponda, a sua volta, ad un'entità autonomamente riconoscibile senza, nel contempo escludere dalla connotazione dell'oggetto denotato tutto ciò che non può essere ricondotto al simbolo (il tricolore esclude la "non italianità"); l'adozione della croce come simbolo nazionale escluderebbe "l'italianità non cristiana" >>⁴⁴. Nei confronti di chi sostiene l'esposizione del crocifisso in virtù del fatto che il cristianesimo sia la religione della maggioranza della popolazione italiana, Morelli obietta : << così ragionando, infatti, non si comprenderebbe perché ad altre maggioranze (ad esempio politiche) dovrebbe essere preclusa la possibilità di ottenere un riconoscimento simbolico nell'esposizione obbligatoria dei propri emblemi >>⁴⁵. Il divieto dell'affissione dei simboli di "altre maggioranze" è facilmente individuabile nel fatto che non si può fare del simbolo di una maggioranza un simbolo dello Stato, perché l'ordinamento democratico repubblicano non si fonda

⁴⁴ A. MORELLI, <<Icane, simboli di Stato e monopolio dei segni religiosi>>, in *Quaderni costituzionali*, n. 1/2004 p. 139.

⁴⁵ A. MORELLI, op. cit., p. 142.

sul principio della maggioranza, ma su un comune riconoscimento di un nucleo di valori intangibili, condivisi da tutti, posti a garanzia di tutti.

1.3 Il crocifisso nei pubblici uffici.

Abbiamo visto come delicata sia la controversia relativa alla presenza del crocifisso nelle aule scolastiche, non meno dibattuta è la sua legittimità nelle sedi degli uffici pubblici in genere e in alcuni in particolare, come i tribunali e i seggi elettorali, per la loro delicata funzione.

1.3.1 Il crocifisso in tribunale.

Nell'ultimo anno il ministro di Grazia e Giustizia ha emanato una circolare analoga nel suo contenuto a quella inviata dal ministro della P.I. alle varie scuole, con cui si conferma la vigenza dei vecchi regi decreti degli anni Venti che prevedevano la presenza nelle aule giudiziarie e che oggi hanno una mera valenza regolamentare e come è stato già detto è molto dubbia la loro vigenza e la loro portata. Nella sostanza la circolare del ministro di quest'anno ricalca parzialmente una vecchia circolare del ministro Rocco del 29 maggio 1926, che prescriveva nelle aule di udienza, <<accanto all'effigie di Sua Maestà il Re >> che fosse <<restituito il Crocefisso...>> da venerare come <<solenne ammonimento di verità e giustizia>>⁴⁶.

Anche riguardo la questione dei tribunali la controversia è balzata agli onori delle cronache per un gesto eclatante di un magistrato di Camerino, Luigi Tosti. Singolare l'iniziativa del giudice di Camerino, che, nonostante i vari e inutili tentativi di rimuovere il crocifisso con ricorsi interni all'amministrazione del tribunale, sentendosi rispondere che l'esposizione del crocifisso era prevista dai vecchi regolamenti regi e dalla circolare citata, ha "minacciato" di affiggere il simbolo della sua religione di appartenenza nell'aula d'udienza al fianco del

⁴⁶ Circolare del ministero di Grazia e Giustizia – Div. III del 29/05/1926, n. 2134/1867, <<Collocazione del crocefisso nelle aule di udienza>>.

crocifisso, in quanto espressione della propria libertà religiosa e di astenersi dall'attività lavorativa nel caso in cui qualcuno fosse tentato di togliere il "suo" simbolo dalla parete. In questa protesta simbolica il giudice Tosti invocava a garanzia della sua libertà religiosa la legge 654 del 1975, norma posta a tutela dei cittadini contro atti di discriminazione razziale o religiosa. Essendo l'affissione del crocifisso una situazione di favore nei confronti di una religione quella cristiana, che potrebbe inficiare l'imparzialità delle persone che si trovano ad operare nelle aule di tribunale, dove l'unico principio che dovrebbe valere è quello della imparzialità appunto e dell'uguaglianza. In quanto alla "minaccia" di astenersi dal lavoro, egli rinvia poi alla sentenza della Cassazione n. 4273 del 2000 che stabiliva che un uomo non poteva essere accusato d'interruzione di pubblico ufficio, in quanto la presenza del crocifisso, così come di altri simboli religiosi costituiscono giustificato motivo di rifiuto.

La comparsa del crocifisso nelle aule di tribunale avviene in un momento singolare, se si considera il fatto che negli ultimi anni si sono susseguite una serie di sentenze della Cassazione e della Corte Costituzionale, che mutando la loro giurisprudenza decennale hanno dichiarato l'illegittimità di molte norme, anche del codice penale, di procedura penale e procedura civile in materia religiosa. Nei primi anni repubblicani la Cassazione reputò in alcune occasioni compatibili col sistema costituzionale la presenza del crocifisso nelle aule dei tribunali (assieme al dovere di giuramento davanti a Dio), in virtù di una sorta di << riconoscimento comune a tutti di un'entità trascendente e giusta >>.

Nel corso dei decenni la visione della Cassazione è mutata: la riforma del codice di procedura penale ha eliminato il giuramento davanti a Dio dei testimoni in giudizio, sostituendolo con una dichiarazione di veridicità ai giudici, cui è seguita una sentenza della Consulta che ha sancito nel 1995 l'illegittimità del giuramento anche nel processo civile, a seguire sono giunte nel 1996 la modifica in parte dell'art 724 del c.p. che prevedeva il reato di bestemmia, lasciando solo il reato di offesa ad una divinità non specificata, ma intesa in senso più ampio in modo da non offendere la sensibilità e la credenza anche dei non cristiani. Nel 2000 è stato eliminato dal c.p. il reato di vilipendio alla religione di Stato, art. 402. Tutte sentenze che hanno realizzato nel corso degli anni quel sistema laico previsto nella

costituzione e cercato di secolarizzare sempre più il diritto rendendolo imparziale. Emblematica è stata poi la scelta della Corte Costituzionale di eliminare il crocifisso dalle aule della Consulta.

La circolare del 1926 del ministro Rocco, venne emanata per recuperare una tradizione che si era persa: i giudici avevano preso l'abitudine di togliere i crocifissi dalle aule dei tribunali sin dai tempi dell'unificazione dell'Italia, in seguito alla nascita della "questione romana". Non bisogna dimenticare che quel regolamento cui si vuole ancora dare una vigenza a distanza di tanti anni con una situazione costituzionale totalmente diversa, che lo stesso giudice di Camerino ricorda, era il frutto di un periodo di discriminazione razziale e religiosa che ha portato immani tragedie, per cui voler oggi affermare la vigenza di una norma fascista, volta a creare disparità proprio nel luogo deputato alla giustizia e al diritto è anacronistico e preoccupante per l'imparzialità del diritto e per il trattamento eguale degli imputati. La presenza del crocifisso, così come di ogni altro simbolo religioso comporterebbe una perdita di significato del concetto espresso nella frase "La legge è uguale per tutti", l'unico emblema che, valendo per tutti appunto ha diritto di soggiorno nelle aule di tribunale.

1.3.2 Il crocifisso nei seggi elettorali.

A differenza del " caso crocifisso" nelle aule scolastiche e nelle aule dei tribunali, dove ancora non è stata posta una parola conclusiva, chiara ed esaustiva al problema, per quanto riguarda i seggi elettorali, grazie ad una sentenza della Cassazione nel 2000 è stata chiusa la questione anche se in modo indiretto.

La soluzione alla controversia sul crocifisso nei seggi elettorali è giunta in seguito alla sentenza della Cassazione n. 4273 su ricorso di M.M. condannato dal pretore di Cuneo alla pena di lire 400.000 di multa per il reato di cui all'art. 108 d.p.r. 30.3.1957, n. 361⁴⁷, perché designato in occasione delle elezioni politiche del

⁴⁷ Art. 108 d.p.r. 30/03/1957, n. 361: <<Salve le maggiori pene stabilite dall'articolo 104 per il caso ivi previsto, coloro che, essendo designati all'ufficio di presidente, scrutatore e segretario, senza giustificato motivo rifiutano di assumerlo o non si trovano presenti all'atto dell'insediamento del seggio, sono puniti con la multa da lire quindicimila (7 euro) a lire venticinquemila (12 euro). Alla stessa sanzione sono

marzo 1994 all'ufficio di scrutatore del seggio elettorale n. 71 di Cuneo. Il ricorrente rifiutatosi di prestare ufficio, aveva, già prima dell'incarico, esposto il problema con numerose lettere al Comune di Cuneo e al Presidente della Repubblica, che egli avrebbe potuto svolgere le funzioni di scrutatore <<solo se fosse stato reso effettivo il rispetto della libertà di coscienza garantito dalla Costituzione a ciascun cittadino e cioè se il ministero dell'Interno avesse provveduto a rimuovere dai seggi elettorali, situati quasi tutti in sedi di istituzioni statali, simboli o immagini proprie di un'unica fede religiosa>>⁴⁸. Non avendo ricevuto risposta alcuna alle sue lettere e presentatosi all'ufficio elettorale al momento della costituzione, faceva inserire a verbale una dichiarazione con la quale ricorda di aver scritto le lettere sopra menzionate ed evidenziava che pur constatando che nel seggio di sua competenza non era esposto il crocifisso, riteneva la circostanza del tutto casuale e non motivata da un provvedimento della competente autorità che rimuovesse la situazione in tutto il paese, come necessario per risolvere una questione che egli aveva posto in via generale e non solo come espressione di intolleranza personale. Dichiarava pertanto che riteneva proprio dovere non accettare tale situazione denunciandone l'incostituzionalità. Il pretore giudicava il motivo addotto dall'imputato non idoneo ad integrare una legittima facoltà riconosciutagli dall'ordinamento e quindi a giustificare il rifiuto opposto, ma su impugnazione del M.M. la corte d'appello di Torino assolveva l'imputato perché il fatto non sussiste, ravvisando invece una correlazione tra la sua condotta e l'invocato principio costituzionale della laicità dello Stato, come garanzia del pluralismo. Un principio che per la corte di Cassazione implica un "regime di pluralismo confessionale e culturale"⁴⁹ e presuppone l'esistenza di una pluralità di sistemi di senso o di valori, di scelte personali riferibili allo spirito o al pensiero, che sono dotati di pari dignità e si potrebbe dire, "nobiltà". Ne consegue una pari tutela della libertà di religione e di quella di convinzione, comunque orientata: anche la libertà di manifestazione dei propri convincimenti morali o filosofici è garantita in connessione con la tutela della "sfera intima della coscienza

soggetti i membri dell'Ufficio che, senza giustificato motivo, si allontanano prima che abbiano termine le operazioni elettorali >>.

⁴⁸ Sentenza n. 4273 del 2000, Cassazione penale, IV sez.

⁴⁹ Corte costituzionale 12/04/1989, n. 203.

individuale” conformemente all’interpretazione dell’art. 19 Cost. e all’ art. 9 della convenzione europea dei diritti dell’uomo. Detto principio si pone poi come condizione e limite del pluralismo nel senso di garantire che il luogo pubblico deputato al conflitto tra i sistemi indicati sia neutrale e tale permanga nel tempo, impedendo, cioè che il sistema affermatosi getti le basi per escludere definitivamente gli altri sistemi. La Cassazione afferma, in particolare nella motivazione <<l’imparzialità della funzione di pubblico ufficiale è strettamente correlata alla neutralità dei luoghi preposti alla formazione del processo decisionale nelle competizioni elettorali, che non sopporta esclusivismi e condizionamenti sia pure indirettamente indotti dal carattere evocativo, cioè rappresentativo del contenuto di fede, che ogni immagine religiosa simboleggia>>. Si afferma poi che la presenza del crocifisso nelle sedi dei seggi elettorali è infondata in quanto la legge di riferimento, la n. 121 del 1985, art 9, è funzionale solo ad assicurare l’insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche e non vale ad autorizzare l’amministrazione pubblica ad emanare norme interne sull’affissione del crocifisso obbligatoriamente. La Cassazione inoltre non accetta la giustificazione collegata al valore simbolico di un’intera civiltà o della coscienza etica collettiva e quindi secondo il parere del Consiglio di stato del 1988 n. 63, “universale, indipendente da una specifica confessione religiosa”. La Cassazione quindi oltre a trovare infondato il presupposto della legge di revisione dei Patti Lateranensi per il mantenimento del crocifisso nelle aule scolastiche, aggiunge che << quelle norme in quanto non prevedono una rimozione del simbolo religioso ogni volta che l’aula venga messa a disposizione dell’amministrazione dell’interno per lo svolgimento delle operazioni elettorali, si pongono – non diversamente da quelle interne - in contrasto con lo spirito garantistico ed imparziale della superiore legislazione elettorale: la quale si preoccupa di impedire forme simboliche di comunicazione iconografica, non ammettendo per esempio la presentazione “di contrassegni riproducenti immagini o soggetti religiosi”>>⁵⁰. La Corte oltre ad assolvere M.M. dall’accusa ha

⁵⁰ Art. 14 d.p.r. 361/57.

sembrato quasi elogiare lo spirito laico in quanto espressione del dovere civile di svolgere un ufficio pubblico.

Per la Cassazione << costituisce giustificato motivo di rifiuto dell'ufficio di presidente, segretario o scrutatore la manifestazione della libertà di coscienza, il cui esercizio determini un conflitto tra la personale adesione al principio supremo di laicità dello Stato e l'adempimento dell'incarico a causa dell'organizzazione elettorale in relazione alla presenza nella dotazione obbligatoria di arredi dei locali destinati ai seggi elettorali, pur se casualmente non di quello di specifica designazione, del crocifisso o di altre immagini religiose>>. Il pronunciamento della Corte in riferimento alla presenza del crocifisso e di altri simboli religiosi è dunque di sfavore, poiché lesivo della neutralità propria degli uffici pubblici.

1.4 Da Muhammad al multiculturalismo: il velo tra Corano e diritto.

Il simbolo religioso più evidente e probabilmente anche più controverso del mondo islamico è il cosiddetto “velo”, che prende nomi e forme diverse a seconda del luogo, della tradizione e del grado più o meno elevato di confessionalità dei singoli Stati.

Del velo si parla molto ma solo pochi conoscono la sua natura sacra, la sua originale funzione snaturata poi dalle errate interpretazioni occidentali e da un inaridimento culturale e religioso di molti paesi islamici che hanno portato a considerare oggi il velo, lo *hijab* come un simbolo di oppressione e d'inferiorità della donna. Prima di passare ad un'analisi giuridica dei problemi che il velo islamico può ingenerare nel nostro diritto e in quello occidentale in genere, è opportuno fare un excursus sulla storia e il significato dello *hijab*, per meglio comprendere il perché di una tradizione così forte e resistente anche in un mondo occidentalizzato e fondato sull'immagine come il nostro.

Nel Corano la “sacralità” è contraddistinta dalla radice semantica *hrm*, originaria delle realtà indigene arabe pre-islamiche. Questa radice è determinante per i centonovanta versetti del testo sacro che contengono norme del diritto musulmano.

Dalla radice *hrm*⁵¹ derivano infatti le parole *ihram*, cioè lo stato d'isolamento, di astinenza e di religiosa consacrazione del pellegrino musulmano, vestito con l'abito del pellegrino, l'*ihram*⁵². Lo *haram*⁵³ è tutto ciò che essendo sacro è interdetto, proibito e inaccessibile, come la carne di animali uccisi non ritualmente o il *mahrm*, la persona con cui non è lecito sposarsi, cioè che crea una barriera invalicabile, un tabù, una barriera invalicabile, come anche la *hurma*, l'onore, il pudore, la santità o lo *ihtram*, la riverenza o il rispetto. Questa sacralità si esprime in quelli che sono gli aspetti legalistici dell'Islam, in prescrizioni che si ripercuotono sulla vita quotidiana. Stessa cosa avviene per lo *hijab*, che non deriva semanticamente dalla radice sacra, ma ne acquista la sacralità indirettamente dallo *harim*. L'*harim*⁵⁴ nell'Islam non è lo spazio dove vengono recluso o segregate le donne dall'uomo, ma è la parte "inviolabile" della casa, riservata alla vita privata, domestica della famiglia, contrapposta alla vita pubblica⁵⁵. Nel suo significato originale è simile al "témenos" greco: uno spazio che ritroviamo simbolicamente anche nella cultura cristiana, proprio all'interno delle chiese di rito orientale⁵⁶ una parte delle quali è riservata al clero. Purtroppo questa caratterizzazione sacrale dell'*ihram*, nel *dar al-islam* vale spesso solo in teoria, poiché ciò che nasce come privilegio, come garanzia o come protezione, può trasformarsi nelle vicende storiche, in restrizione o oppressione che non avveniva perché prevista o imposta dal Corano, ma originata da vicende individuali e da condizionamenti storici,

⁵¹ Dalla radice *hrm* deriva il verbo *harama* che vuol dire privare, togliere; nella seconda forma *harrama* significa proibire, vietare, dichiarare illecito qualcosa. La forma sostantivata, *haram* significa territorio sacro, luogo proibito, santuario, ma anche sposa o moglie.

⁵² *Ihram* è il nome dell'abito con cui si entra nell'*haram*, è un telo bianco senza cuciture per gli uomini; come per le donne alle quali non è prescritto che il volto sia coperto, la *shari'a* prevede solo che il capo sia coperto.

⁵³ È il "recinto sacro" della Mecca, letteralmente è il territorio sacro della Mecca, meta del *hajj*, il pellegrinaggio, uno dei pilastri dell'Islam.

⁵⁴ Conosciuto col nome occidentalizzato di *harem*, appiattito nel senso di serraglio.

⁵⁵ «L'harem aveva a che fare con lo spazio privato e le norme che lo regolano. Senza contare, [...], che per fare un harem, le mura non sono indispensabili. Una volta che si sa cosa è proibito, l'harem è qualcosa che ci si porta dentro. Ce l'hai nella testa, "sculpto sotto la fronte e sotto la pelle"[...]. Sebbene priva di mura, [...], la fattoria era nondimeno un harem. "C'è bisogno di mura solo dove ci sono delle strade!. Ma se uno, come il nonno, decideva di vivere in campagna, allora non c'era alcun bisogno di portoni, perché si stava in mezzo ai campi e non passava nessuno. Le donne potevano andarsene libere per la campagna, perché non c'erano stranieri in giro a sbirciarle: potevano camminare, o cavalcare, per ore, senza vedere anima viva. Ma se per caso incontravano un contadino, e quello si accorgeva che non erano velate, allora si copriva la testa col cappuccio della sua *jalabiyya*, per mostrare che non la guardava. In questo caso l'harem era nella testa del contadino, scolpito da qualche parte sotto la sua fronte: le donne della fattoria erano proprietà di Sidì Tazì, e il contadino sapeva di non avere il diritto di guardarle.»>, F. MERNISSI, <<La terrazza proibita, vita nell'harem>>, Giunti, 2004, Firenze, p. 63.

⁵⁶ Il presbiterio.

culturali e socio-economici. Al riguardo sono preziose le parole di Belgiojoso: <<La parola *harem* designa un'entità complessa e multiforme che si comprende quanto più si coglie l'importanza nella cultura e nella società islamica dell'idea di separazione, di limite, di divisione orizzontale dello spazio. E che cos'è un velo se non qualcosa che separa, che divide?>>⁵⁷.

Il Corano ci racconta in realtà che quella del velo non è storia di discriminazione, in quanto non solo le donne erano nascoste dietro lo *hijab*, lo stesso Muhammad viene rappresentato in molte miniature con il viso coperto⁵⁸ da un velo, così come altri Profeti e capi di rivolte e dei mistici: hanno il volto celato perché nella storia del mondo musulmano sono state nascoste al pubblico, velate le personalità⁵⁹. Lo *hijab* nel Corano compare sette volte, ma tranne in un caso il significato non è mai quello di velo, bensì quello più generico di “cortina”. Le sure che hanno avuto più ripercussioni storico – sociali nella vita quotidiana delle donne musulmane, influenzata dalle interpretazioni delle quattro scuole ufficiali, sono: la sura XXXIII versetto 53 <<[.] E quando domandate un oggetto alle sue spose (di Muhammad) domandatelo restando dietro una tenda: questo servirà meglio alla purità dei vostri e dei loro cuori[.] >>. Il versetto prevede l'uso di un *hijab* per rivolgersi alle mogli del Profeta. In origine questa procedura aveva motivazioni di protocollo e di

⁵⁷ Nel mondo musulmano tale separazione orizzontale è resa manifesta con lo *hijab* appunto, che in realtà ha un'accezione più ampia e generica, poiché designa qualsiasi forma di separazione, includendo lo stesso *harim*; la distinzione è moderna, nei testi antichi, il termine è usato per entrambi i significati. Gli autori dei primi secoli intendono l'espressione “*darabat al-hijab*” come “prendere il velo” nel senso di “divenire legittima moglie (di Muhammad)”, distinguendo quelle che sottoscrissero un contratto di *nikah* col Profeta dalle altre; quest'accezione scomparve e rimase solo per indicare il velo. Si pensi dunque al velo come “cortina” o “tenda”, perché questo è il corretto ambito linguistico. Ad esempio “*chador*” (in persiano) vuol dire, forse in prima istanza “tenda”, riparo di tessuto usato dai nomadi, stessa cosa vale per “*pardè (pardà o burqa)*”; è questa un'evoluzione da “spazio riservato” a “cortina” o tenda a “indumento che nasconde il corpo” a “copricapo” che non deve stupire, se la si lega al mutamento della condizione socio-economica alla scomparsa dalle regioni del *dar al-islam* di ogni possibilità di dar vita a zone private nei condomini abitati da famiglie mononucleari. La modernizzazione ha fatto sì che l' “attuazione della norma coranica sulla “privacy” ormai non può avvenire in forma individuale, appunto con lo *hijab* come indumento, come il *chador*, il fazzoletto da testa”, G. VERCELLIN, <<Tra veli e turbanti >>, Marsilio, 2000, Venezia.

⁵⁸ Nell'Islam, così come nell'Ebraismo sono proibite le raffigurazioni di Dio e dei profeti.

⁵⁹ Una cortina separava il detentore del potere, il *khalifa* dal popolo. Entrambe queste manifestazioni istituzionali dell'Islam politico, lo *hijab* che nascondeva il detentore del potere e lo *hijab* che nasconde la donna risalgono a modelli non arabi, ma a culture sedentarie, bizantina, cristiana o sasanide. Rifletteva sia il tendaggio che nelle chiese d'oriente divideva la zona absidale dall'altare poi sostituito dall'iconostasi, quanto la cortina purpurea che proteggeva il *basileus*. Tali influenze riprese architettonicamente nelle moschee, dove il velo venne sostituito da un recinto ligneo, da cui il *khalifa* era isolato nella celebrazione della preghiera del venerdì. Altro indizio in favore di tale separazione di spazi è l'introduzione in epoca omayyade di un ciambellano chiamato proprio *higabat* perché era colui che custodiva la cortina ed era incaricato di permettere e proibire agli estranei di entrare in contatto col sovrano, attraverso la gestione del velo ed era secondo per importanza solo al *wazir*.

buona educazione e non contenuti di sottomissione o di segregazione a carattere sessuale; poi alla morte del Profeta venne usato come fonte per mantenere la purezza delle mogli di Muhammad le sole che dovevano indossare lo *hijab*, in quanto “madri dei credenti”. Solo nella sura XIX versetto 17 viene utilizzata la parola *hijab* intendendola forse come elemento di abbigliamento femminile: << E nel libro ricorda Maria, quando s'appartò dalla sua gente lungi in un luogo d'oriente – ed essa prese a proteggersi da loro, un velo >>. Dello *hijab* come preciso capo di vestiario che obbligatoriamente deve coprire la donna musulmana, non c'è traccia esplicita, chiara e incontrovertibile nel Corano, che invece è ricco di riferimenti all'abbigliamento sia maschile che femminile. Il versetto in cui si trova il nodo del velo islamico è il 31 della sura XXIV: << E dì alle credenti che abbassino gli sguardi e custodiscano le loro vergogne e non mostrino troppo le loro parti belle, eccetto quel che di fuori appare, e si coprano i seni d'un velo e non mostrino le loro parti belle altro che ai lor mariti o ai loro padri o ai loro suoceri o ai loro figli[...] e non battano assieme i piedi sì a mostrare le loro bellezze nascoste [...] >>.

Più precisa e diretta è invece la sura XXXIII, 59: << O Profeta! Dì alle tue spose e alle tue figlie e alle donne dei credenti che si ricoprano dei loro mantelli; questo sarà più atto a distinguerle dalle altre e a che non vengano offese. Ma Dio è indulgente e clemente!>>. Il versetto è riferito principalmente alle donne del *nabi* e probabilmente va ricollegato al versetto successivo che si riferisce ai “sediziosi di Medina”, pertanto l'obbligo per le donne di uscire solamente se velate sarebbe giustificato dall'esigenza di proteggerle da oltraggi di vario tipo, anche politico⁶⁰.

Da strumento di distinzione, il velo poteva però divenire mezzo di emarginazione e quindi di repressione secondo uno schema che mutò ed estese con l'apparire di nuove ideologie che stravolsero secolari gerarchie: << Come in tutte le comunità di fedeli, le donne nelle assemblee tacciano, perché non è loro permesso

⁶⁰ Corano, sura XXXIII, versetto 59, *Sura delle fazioni alleate*. Il Bausani qui traduce con “velo” la parola *jilbab*, un mantello già usato in Arabia nel VII sec. di cui s'ignora se nascondesse il volto; è certo invece che nei centri urbani era considerato come segno distintivo, una sorta di *status*. In tutto il vicino Oriente, nel Maghreb soprattutto, sin da epoca antica era usanza contrassegnare col velo le donne delle classi elevate, soprattutto per differenziare le “rispettabili” dalle schiave e dalle prostitute, non era quindi un simbolo di oppressione bensì di distinzione e con gli sconvolgimenti politici nell'Arabia del tempo, era sentito molto forte il bisogno di marcare la propria appartenenza ad un gruppo piuttosto che a un altro.

parlare; stiano sottomesse, come dice anche la legge. Se vogliono imparare qualcosa, interroghino a casa i loro mariti perché è sconveniente per una donna parlare in assemblea>>⁶¹. Questa visione oppressiva del ruolo della donna la ritroviamo nella Prima Epistola ai Corinzi di San Paolo. Lo stesso San Paolo dedica l'intero undicesimo capitolo proprio della Prima Epistola ai Corinzi all'abbigliamento femminile, con precise ammonizioni sull'uso del velo, molto più dettagliate rispetto a quelle viste in precedenza nel Corano: << Di ogni uomo il capo è Cristo, e capo della donna è l'uomo, e capo di Cristo è Dio. Ogni uomo che prega o profetizza col capo coperto, manca di rispetto al proprio capo. Ma ogni donna che prega o profetizza senza velo sul capo, manca di riguardo al proprio capo, poiché è lo stesso che se fosse rasata. Se dunque una donna non vuol mettersi il velo, si tagli anche i capelli! Ma se è vergogna per una donna tagliarsi i capelli o radersi, allora si copra. L'uomo non deve coprirsi il capo, poiché egli è immagine e gloria di Dio; la donna invece è gloria dell'uomo. E infatti non l'uomo deriva dalla donna, ma la donna dall'uomo, né l'uomo fu creato per la donna, ma la donna per l'uomo. Per questo la donna deve portare sul capo un segno della sua dipendenza a motivo degli angeli [...]. Giudicate voi stessi: è conveniente che una donna faccia preghiera a Dio col capo scoperto? >>⁶². Nella Bibbia il velo è segno della "naturale subordinazione" della donna all'uomo, soltanto le schiave e le prostitute andavano a capo scoperto. Questo che potrebbe sembrare un atteggiamento isolato era anzi maggioritario e aveva carattere assoluto. Anche Tertulliano, autore cristiano che ben quattro secoli prima dell'avvento dell'Islam, nel III sec. d.C. nel suo *De virginibus velandis*, propugna per tutte le cristiane sia il velo, sia abiti che nascondano il corpo nonché una stretta segregazione fisica perché il solo vedere una donna rappresentava per i fedeli maschi un pericolo (da notare la differente impostazione, per cui nell'Islam il velo serve a proteggere le

⁶¹ PAOLO DI TARSO, <<Prima lettera ai Corinzi >>, cap. 11, 3, *Il Nuovo testamento*, Edizioni Paoline, 1980

⁶² PAOLO DI TARSO, op. cit.

donne dagli uomini). Le visioni intransigenti trionfarono su tutto il Mediterraneo proprio in quel VII sec. in cui l'Islam vi si affacciò⁶³.

Nel mondo musulmano delle origini solo le mogli del Profeta erano costrette a patire precise forme di isolamento, ma dovute più alla sacralità della loro unione con Muhammad che non alla loro figura di donne. Emerge infatti dai documenti storici e dalle leggende, quanto importante fosse la partecipazione femminile nell'organizzazione della società. Si nota dunque che una tradizione antica e oggi vista come discriminatoria come quella del velo sia in realtà una usanza che ci appartiene molto più di quel che crediamo e che ha influenzato, nel bene e nel male altre culture. Non fu il Profeta, ma il secondo califfo Umar ibn al-Khatab a imporre che *imam* fosse un uomo, mentre il Profeta aveva scelto una donna come guida per la preghiera della sua casata, Umm Waraka, dimostrando di non fare distinzioni tra uomini e donne. La *shari'a* ha come fonti il Corano e gli *hadith*⁶⁴ del Profeta, ma spesso dopo la morte di Muhammad prevalsero le disposizioni dei primi califfi⁶⁵. Inoltre abbiamo potuto vedere come molti degli usi fossero stati presi da altre religioni con cui l'Islam entrò in contatto: dal cristianesimo, dall'ebraismo e anche dalle antiche tradizioni nomadi e autoctone, mutando così le usanze riferite alla vita del credente.

A ben vedere dunque lo *hijab* nasce nel Corano come qualcosa che implicava una distinzione per la donna, un modo per segnare l'esistenza di un gruppo particolare, distinto dal resto della società, per dirlo con le parole di Vercellin << è un fenomeno che ha in realtà origini ben più lontane nel tempo e più complesse >>⁶⁶. Con il fenomeno delle migrazioni dai paesi arabi e con l'importazione in questi ultimi del modello occidentale, quello del velo è divenuto oggi un vero e proprio problema per molti. In alcuni casi il suo utilizzo contrasta con le disposizioni normative dei paesi occidentali, ostacoli spesso facilmente risolvibili, come ad

⁶³ Ancora in epoca bizantina si lodano le donne che si velano e addirittura si innalza ad esempio la cesarissa Irene, che nel X – XI sec. osservava con scrupolo il comandamento di nascondere il corpo e che giungeva persino a coprirsi le mani, G. VERCELLIN, op. cit.

⁶⁴ Gli *hadith* del Profeta sono i detti e le azioni di Muhammad, hanno valore a seconda dell'attendibilità di chi li ha tramandati.

⁶⁵ Solo in seguito ne venne ridotta la sfera d'azione, ma ormai le deliberazioni di quei primi califfi erano entrate a far parte della Sunna.

⁶⁶ G. VERCELLIN, op. cit.

esempio in Italia nei confronti delle norme di pubblica sicurezza, altre invece difficilmente superabili, come il caso della laicità francese.

C'è poi da considerare il fenomeno del movimento femminista arabo che continua a muoversi cercando di ottenere conquiste su uguaglianza e parità di diritti e che vede nel velo un ostacolo al raggiungimento di tali obiettivi, nonché un simbolo della propria lotta. E' da sottolineare inoltre la volontà da parte di molti, uomini e donne, di recuperare il velo nel suo significato originario di distinzione e questo soprattutto tra gli immigrati nei paesi occidentali, dove pur accettando regole e principi di base della democrazia, non vogliono nell'ambito di questa rinunciare alle proprie origini, al proprio senso di appartenenza religiosa alla *Umma*. Il velo è diventato insomma negli ultimi anni non solo simbolo religioso, ma il simbolo di un'intera cultura, quella arabo-musulmana, che si confronta con le altre culture e come ogni confronto anche questo è fatto di scontri e di scambi e sta al diritto cercare di regolare la "cruenta" dei primi e favorire le possibilità perché avvengano i secondi.

1.5 Libertà religiosa come libertà d'abbigliamento.

Quello che stiamo vivendo è un passaggio epocale verso una società multiculturale, che comporta però inevitabili problemi connessi con l'affermarsi di usi e costumi diversi cui gli ordinamenti europei non hanno ancora avuto tempo sufficiente per maturare in rapporto alle "nuove culture", i frutti raccolti nel passato in seguito al confronto con le realtà culturali tradizionali.

La possibilità di vestirsi in ossequio alle proprie credenze religiose è sicuramente riconosciuta come una delle modalità d'espressione della libertà religiosa nel rispetto dei principi supremi dell'ordinamento, come avviene in Francia o in Svizzera. In Italia il quadro giuridico e i limiti previsti per l'uso di capi d'abbigliamento caratterizzanti l'appartenenza alla confessione islamica sono manifestate nelle bozze d'intesa elaborate da diverse organizzazioni islamiche che vedono riconosciuto e tutelato il diritto di vestirsi, anche in luogo pubblico, secondo le loro tradizioni. La bozza d'Intesa tra la Repubblica Italiana e l'U.C.O.I.I. (Unione comunità islamiche in Italia) prevede all'art. 13: <<Alle

donne musulmane che ne facciano richiesta è riconosciuta la facoltà di utilizzare, per tutti i documenti ufficiali, foto-tessere che le ritraggano a capo coperto>>; cosa simile è prevista dall'art. 9 dell'Intesa tra Repubblica Italiana e la Lega musulmana in Italia, che aggiunge alla disposizione precedente un particolare: <<[...] purché ne sia sufficientemente garantita la riconoscibilità [...] restando ferme le norme di sicurezza generale e di prevenzione degli infortuni sul lavoro>>⁶⁷.

Nell'ordinamento italiano la possibilità di manifestare la propria appartenenza religiosa ovunque, quindi anche sul posto di lavoro, nelle scuole e in tutti gli uffici pubblici è garantita dalla lettura combinata degli articoli 19 e 21 della Costituzione: il primo prevede che <<tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto purché non si tratti di riti contrari al buon costume>>, al quale si lega il 21 secondo il quale <<tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione>> e tra questi "altri mezzi" è da considerare anche l'uso del velo, <<che significhi la propria particolare visione del mondo>>⁶⁸. In Italia è riscontrabile quindi un minor disvalore per la libertà religiosa rispetto ad altri paesi, tanto che un principio supremo e importante anche per il nostro ordinamento come la laicità non può però andare a detrimento di un altrettanto supremo principio liberale, la libertà religiosa.

1.6 Ordine pubblico e velo islamico.

Come visto il velo islamico non è un problema particolarmente rilevante per l'ordinamento italiano, né una minaccia per la laicità dello Stato. L'unico problema sorto in relazione ad esso è il limite posto dall' art. 85 del T.U.L.P.S. e

⁶⁷ Art. 9 della Bozza d'Intesa tra la Repubblica Italiana e l'U.C.O.I.I., rappresentante in Italia la Lega musulmana

⁶⁸ S. CARMIGNANI CARIDI, <<Libertà di abbigliamento e velo islamico>> in FERRARI S., *Musulmani in Italia*, il Mulino, Bologna, 2001.

dall' art. 5 della L. 22 maggio 1975 n. 152: <<è vietato comparire mascherato in luogo pubblico>> mentre l'art. 5 fa divieto di << utilizzare caschi, passamontagna e quant'altro possa essere idoneo a rendere difficoltoso il riconoscimento della persona, in luogo pubblico o aperto al pubblico, specie in occasione di manifestazioni>>. Le norme di riferimento tendono ad evitare che sia precluso l'immediato e sicuro riconoscimento del soggetto

Pur se la giurisprudenza abbia già affrontato specificamente la questione dell'idoneità a produrre gli effetti di occultamento dei tratti somatici da parte del *chador*, è stata ammessa detta idoneità dalla prassi amministrativa del ministro dell'Interno, che ha autorizzato con una circolare emanata il 14 marzo 1995 l'uso del copricapo nelle fotografie destinate alle carte d'identità di cittadini professanti religione islamica. Il ministero infatti non riconosce l'analogia tra il "cappello" previsto dall'art. 289 del Regolamento del T.U.L.P.S. e il velo o turbante imposto da motivi religiosi, in quanto il primo è un accessorio "eventuale", mentre il velo o il turbante, essendo prescritti da regole religiose integrano la fisionomia di chi li porta contribuendo all'identificazione poiché indumenti abitualmente portati. Il ministero autorizza l'uso di copricapo nelle fotografie purché i tratti del viso siano ben visibili e quindi indubbia l' illiceità del *burqa*.

Sull'argomento delle fotografie per i documenti d'identità la Chiesa cattolica e le comunità islamiche si sono trovate a "combattere" insieme la stessa battaglia. Le norme sul velo coinvolgono oltre alle credenti islamiche, anche le suore cattoliche che, ovviamente, godono degli stessi vantaggi elencati dalla circolare del 1995. Proprio perché sull'argomento era stata pronunciata una parola netta dal ministero già nel 1995, ha suscitato scalpore la decisione dell'ufficiale dell'anagrafe dell'Aquila che nel settembre 2004 ha negato il rilascio della carta d'identità prima ad una ragazza islamica somala poi ad una suora cattolica proprio perché entrambe avevano presentato fotografie in cui indossavano un velo che copriva i capelli, non consentendone l'identificazione del colore dei capelli. L'ufficiale dell'anagrafe ha applicato le prescrizioni dalle leggi di pubblica sicurezza, ignorando però le circolari del ministero e del prefetto dell'Aquila, entrambe del 1995. Nonostante la decisione, di dubbia legittimità, presa dall'ufficiale dell'anagrafe dell'Aquila,

questi ha posto un problema delicato: <<basta andare allo sportello delle carte d'identità e dichiarare di appartenere a una confessione religiosa che impone l'uso di un qualsiasi copricapo che altera la fisionomia per ottenere un documento la cui foto possa risultare anch' essa "alterata"?>>⁶⁹. Il caso ha acceso le polemiche, subito spente in quanto la decisione è risultata chiaramente inappropriata, considerando anche le intese che la Repubblica Italiana ha raggiunto con le comunità islamiche e gli accordi con la Chiesa cattolica che riguardano anche la questione dell'abbigliamento. La decisione presa nel 1995 dal ministero sembra la più logica e quella dotata di maggior buon senso in quanto giusto bilanciamento tra la sicurezza che lo Stato deve fornire ai suoi cittadini e rispetto delle libertà individuali costituzionalmente garantite.

⁶⁹ ORSINI A., <<Suora col velo, niente carta d'identità >>, in *Il Messaggero* del 7 settembre 2004.